



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 177

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 12 marzo 2014

I N D I C E

Giunte

Regolamento:

Plenaria (*)

Commissioni congiunte

4^a (Difesa-Senato) e IV (Difesa-Camera):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria *Pag.* 7

11^a (Lavoro) e 12^a (Igiene e sanità):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 4) » 11

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria *Pag.* 12

2^a - Giustizia:

Plenaria » 16

3^a - Affari esteri:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8) » 26

5^a - Bilancio:

Plenaria » 27

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 35

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione Giunta Regolamento verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 177° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 12 marzo 2014.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

7 ^a - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 68)</i>	<i>Pag.</i>	39
<i>Plenaria</i>	»	39
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 69)</i>	»	45
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	46
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 58)</i>	»	67
<i>Plenaria</i>	»	67
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 21)</i>	»	76
<i>Plenaria</i>	»	76
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	78
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	81
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 59)</i>	»	84
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	85
<i>Plenaria</i>	»	85
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	95

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	110
---------------------------	-------------	-----

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	114
---------------------------	-------------	-----

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:

<i>Plenaria</i>	»	118
---------------------------	---	-----

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	120
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	120

Per la semplificazione:

<i>Plenaria</i>	»	122
---------------------------	---	-----

COMMISSIONI CONGIUNTE

4^a (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Mercoledì 12 marzo 2014

Plenaria

10^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione del Senato
LATORRE

Intervengono il ministro della difesa Roberta Pinotti e i sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero Alfano e Rossi, accompagnati dal Capo di Gabinetto, generale di squadra aerea Carlo Magrassi.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro della difesa sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Il presidente LATORRE rivolge un indirizzo di saluto al Ministro della difesa, al Presidente della Commissione difesa della Camera dei deputati ed ai parlamentari presenti.

Dà quindi la parola al Ministro per lo svolgimento del suo intervento.

Il ministro Roberta PINOTTI svolge le proprie considerazioni.

Dopo un breve intervento, sull'ordine dei lavori, del deputato SCANU (*PD*), il deputato CICU (*FI-PdL*) formula alcune osservazioni, cui replica il ministro Roberta PINOTTI. Nel dibattito interviene anche il presidente della Commissione difesa della Camera dei deputati VITO (*FI-PdL*).

I deputati ARTINI (*M5S*) e Donatella DURANTI (*SEL*) pongono, quindi, ulteriori quesiti.

Il presidente LATORRE, apprezzate le circostanze, rinvia infine a prossima seduta il seguito della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 12 marzo 2014

Plenaria

11^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 14,10.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030» (COM (2014) 15 definitivo) (n. 16)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Riferisce alle Commissioni riunite il senatore CALEO (PD), relatore per la 13^a Commissione, il quale fa presente che la Comunicazione sul Quadro per le politiche dell'energia e del clima dal 2020 al 2030 esamina il possibile sviluppo di tali politiche alla luce dei risultati già conseguiti e nel contesto della crisi economica e finanziaria, dei problemi di bilancio degli Stati membri, dell'evoluzione dei mercati energetici globali e dei diversi livelli di impegno ed ambizione dei *partner* internazionali. Si prevede che il documento sia portato all'attenzione del Consiglio europeo di marzo e che la discussione si protragga durante il semestre di Presidenza italiana, all'interno di un percorso che potrebbe durare fino al 2015. La Commissione europea parte dal presupposto che i costi di transizione verso un sistema a basse emissioni di carbonio non presentano differenze sostanziali rispetto ai costi che sarebbe comunque necessario sostenere per rinnovare un sistema energetico obsoleto, far fronte all'aumento dei prezzi dei combustibili fossili e conformarsi alle politiche climatiche ed energetiche vigenti. Gli obiettivi da perseguire per l'anno

2030 riguardano la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra pari al 40 per cento rispetto ai livelli del 1990. Tale obiettivo dovrebbe essere equamente diviso tra gli Stati membri sotto forma di obiettivi nazionali vincolanti. Si tratta di un *target* ritenuto al tempo stesso realistico ed ambizioso, poiché richiede uno sforzo ulteriore rispetto alle previsioni correnti. Si prevede inoltre una quota di energie rinnovabili consumate nell'Unione pari al 27 per cento. Si tratterebbe di un obiettivo vincolante per l'Unione nel suo insieme ma non per i singoli Stati membri. A carico di questi ultimi la normativa dell'Unione non porrà degli obiettivi nazionali specifici, lasciando maggiore flessibilità nel conseguire i rispettivi obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra nel modo più efficace sotto il profilo dei costi e più consono alle circostanze nazionali, al *mix* energetico prescelto e alla capacità di produrre energia da fonti rinnovabili. Tuttavia ogni Stato dovrebbe indicare chiaramente, nell'ambito del quadro di *governance*, i propri intendimenti in materia di energie rinnovabili. Per quanto riguarda gli obiettivi di efficienza energetica, la Commissione non formula traguardi precisi, in attesa della relazione richiesta da Parlamento europeo e Consiglio sul raggiungimento dell'obiettivo entro il 2020. La Commissione anticipa, peraltro, che allo stato attuale si prevede di non riuscire a conseguire pienamente l'obiettivo del 20 per cento. Un obiettivo di riduzione del 40 per cento delle emissioni di gas effetto serra richiederebbe un maggiore risparmio energetico (circa il 25 per cento) nel 2030. La crisi economica e la maggiore disponibilità di crediti internazionali hanno determinato un'eccedenza di quote di emissioni, non richieste sul mercato a causa del rallentamento della produzione industriale. Per fare fronte a questa situazione la Commissione europea ha pubblicato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (COM(2014) 20), sulla quale la Commissione ambiente approverà una risoluzione con condizioni nella seduta di oggi pomeriggio. Per quanto concerne la sicurezza dell'approvvigionamento, partendo dal presupposto di una crescente dipendenza dell'Unione dagli approvvigionamenti esteri di petrolio e gas, la Commissione propone politiche imperniate su una strategia di incremento dello sfruttamento delle fonti energetiche sostenibili interne, di diversificazione dei Paesi e delle rotte di approvvigionamento per l'importazione di combustibili fossili e di miglioramento dei livelli di intensità energetica dell'economia in termini di costo.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) evidenzia che il nuovo quadro strategico degli obiettivi per le politiche dell'Unione europea in materia di energia e clima al 2030 conferma la necessità di voler affrontare con determinazione le cause che contribuiscono alla manifestazione del problema del cambiamento climatico, di recente definito «la più grande arma di distruzione di massa al mondo» dal segretario di Stato degli Stati Uniti d'America John Kerry, che ha lanciato un monito al fine di mobilitare l'opinione pubblica

mondiale in vista dei prossimi negoziati internazionali che dovrebbero aggiornare l'accordo di Kyoto sulle emissioni durante il vertice previsto a Parigi nel 2015.

In questo scenario, l'Europa gioca un ruolo da protagonista importante avendo operato delle scelte con obiettivi precisi per il 2020, e dovendo decidere per definire i nuovi obiettivi per il 2030, già individuati nell'atto comunitario n. COM (2014) 15 definitivo, tra i quali ridurre del 40 per cento le emissioni di gas a effetto serra rispetto al 1990 e portare la quota di energia rinnovabile al 27 per cento, lasciando agli Stati membri la possibilità di definire obiettivi nazionali.

Per il Gruppo parlamentare M5S è fondamentale intervenire per far fronte concretamente ai cambiamenti climatici, puntando ad un obiettivo impegnativo che va oltre il 2030 e fino al 2050, fino a portare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili al 100 per cento.

Ritiene pertanto la proposta della Commissione insoddisfacente ad affrontare in modo concreto e risolutivo il fenomeno del cambiamento climatico, che richiede invece un impegno per il 2030 di almeno tre obiettivi vincolanti per i singoli Stati e con *target* molto più ambiziosi. Tra questi: ridurre le emissioni di gas serra domestiche di almeno il 55 per cento rispetto al 1990; portare ad almeno il 45 per cento la percentuale di energie rinnovabili nel consumo finale di energia; ridurre di almeno il 40 per cento il consumo di energia rispetto al 2005; condividere lo sforzo necessario per conseguire tali obiettivi tra gli Stati membri, attuata tramite obiettivi nazionali vincolanti.

La realizzazione di obiettivi così ambiziosi potrebbe evitare alle future generazioni gli effetti devastanti che il problema del cambiamento climatico sta creando, risolvendo tra l'altro numerosi altri problemi che riguardano, ad esempio, l'approvvigionamento delle risorse o l'occupazione: gli obiettivi al 2020 hanno svolto un ruolo chiave nell'indurre questi progressi nel sostenere l'occupazione di oltre 4,2 milioni di persone in varie eco-industrie favorendone una crescita continua anche durante la crisi.

Non essendovi altre richieste di intervento il PRESIDENTE propone di rinviarne il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Energia blu. Realizzare il potenziale dell'energia oceanica dei mari e degli oceani europei entro il 2020 e oltre» (COM (2014) 8 definitivo) (n. 15)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il senatore TOMASELLI (*PD*), relatore per la 10^a Commissione, sottolinea che lo sfruttamento del potenziale economico dei mari e degli oceani in modo sostenibile è uno degli elementi cardine della politica ma-

rittima dell'Unione europea e rientra nei cinque diversi settori che la Commissione ha individuato nella strategia della cosiddetta «crescita blu».

Lo sfruttamento del potenziale offerto dal settore dell'energia oceanica consentirebbe di rafforzare la sicurezza energetica dell'Unione europea e di proseguire nel raggiungimento degli obiettivi a lungo termine che la stessa Unione si è data in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

Per realizzare pienamente questi obiettivi, la Commissione propone di optare per un piano di azione da attuare in due fasi. In una prima fase (periodo d'azione 2014-2016), si prevede la creazione di un *forum* sull'energia oceanica. In una seconda fase (periodo d'azione 2017-2020), potrebbe essere avviata una iniziativa industriale europea attraverso forme di partenariato pubblico-privato che mettano insieme il mondo dell'industria con quello della ricerca. Gli Stati membri della Commissione dovrebbero poi definire degli obiettivi chiari e condivisi in modo tale da fornire delle linee guida per l'azione del settore industriale e di quello della ricerca.

Non essendovi altre richieste di intervento il PRESIDENTE propone di rinviarne il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rimandato.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONI 11^a e 12^a RIUNITE

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

12^a (Igiene e sanità)

Mercoledì 12 marzo 2014

**Uffici di Presidenza integrati dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

*Presidenza della Vice Presidente della 11^a Commissione
SPILABOTTE*

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,55

(sospensioni dalle ore 9 alle ore 9,10 e dalle ore 9,26 alle ore 9,30)

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DDL N. 660 (DISCIPLINA PROFESSIONE ASSISTENTE
SOCIALE)*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 12 marzo 2014

Plenaria**115^a Seduta**

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa e Pizzetti e per l'interno Bocci.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1224 E CONNESSI (EQUILIBRIO DI GENERE ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO)

La PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 6 marzo scorso, il rappresentante del Governo si era riservato di verificare l'ipotesi di un regime transitorio, da introdurre con un emendamento durante l'esame in Assemblea, per le liste che siano già state compilate e sottoscritte prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.

Il sottosegretario BOCCI informa che, dal punto di vista tecnico, il Ministero dell'interno non ritiene praticabile l'adozione di una norma transitoria che consenta, ai partiti che abbiano avviato la sottoscrizione delle liste prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, la presentazione di liste non conformi alle nuove disposizioni sulla parità di genere.

Tale norma, infatti, potrebbe presentare profili di illegittimità costituzionale per la disparità di trattamento tra liste e partiti che partecipano alla medesima consultazione. Inoltre, sottolinea che non si ravvisano precedenti normativi di discipline differenziate sulla modalità di composizione delle liste di candidati partecipanti alla stessa consultazione elettorale.

Infine, osserva che, essendo ormai prossima l'emanazione del decreto per la convocazione dei comizi elettorali, eventuali modifiche sulle regole del procedimento elettorale dovrebbero entrare in vigore nei prossimi giorni.

La senatrice LO MORO (*PD*), relatrice, sui disegni di legge, ritiene che l'approfondimento richiesto al Governo avrebbe dovuto determinare l'indicazione di una soluzione, in relazione alle criticità segnalate nel corso del dibattito in Commissione.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene non fondati i rilievi proposti per l'imminenza della convocazione dei comizi elettorali, in quanto il decreto di convocazione non incide sulle modalità di espressione del voto.

Propone che, in occasione delle prossime elezioni, trovi applicazione esclusivamente la norma sull'indicazione di candidati di sesso diverso, nel caso di più preferenze espresse, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza. Invece, l'obbligo per i partiti di presentare liste in cui nessuno dei due sessi sia rappresentato in maniera superiore al 50 per cento, e nel cui ordine i primi due candidati siano di sesso diverso, dovrebbe entrare in vigore solo a partire dalla consultazione elettorale successiva.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), dopo aver criticato la mancata prospettazione, da parte del Governo, di una soluzione, condivide la proposta del senatore Calderoli.

Sottolinea, infatti, che l'obiettivo principale del disegno di legge è l'introduzione della preferenza di genere: il rinvio nell'applicazione delle ulteriori disposizioni contenute nel provvedimento consentirebbe di conseguire questo importante risultato, senza esporre le liste per le quali sia già iniziata la raccolta delle sottoscrizioni alle sanzioni recate dalla nuova normativa, in particolare alla cancellazione dei nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato.

Il senatore CRIMI (*M5S*) sottolinea che, se fosse applicata subito solo la norma sulle preferenze di genere, il genere meno rappresentato nella lista avrebbe maggiori possibilità di ricevere preferenze e ciò potrebbe configurare una irragionevole disparità.

In alternativa, si potrebbero considerare valide tutte le firme raccolte prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, da riferire esclusivamente al simbolo, e autorizzare contestualmente le necessarie modifiche alla composizione della lista, per ottemperare al dettato della norma.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) sottolinea la complessità delle questioni coinvolte. Le soluzioni prospettate non solo rischiano di essere tardive, in quanto la raccolta delle firme decorre dal 180° giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature, ma soprattutto potrebbero essere censurate sotto il profilo della legittimità costituzionale, come ricordato dal rappresentante del Governo.

Annuncia che, in Assemblea, il proprio Gruppo presenterà un emendamento per ripristinare l'impostazione originaria del disegno di legge presentato dalla senatrice Fedeli. Esso prevedeva che, all'interno della lista,

ciascun genere fosse rappresentato in misura non superiore ai due terzi del totale dei candidati.

Il senatore SACCONI (*NCD*) considera inopportuno modificare la disciplina delle elezioni europee in una fase nella quale è già iniziata la raccolta delle firme per la presentazione delle liste di candidati ed è imminente la convocazione dei comizi elettorali.

Sarebbe necessaria, pertanto, all'interno di tutti i Gruppi parlamentari, una riflessione più approfondita sulle questioni emerse sotto il profilo tecnico.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) annuncia che, in occasione dell'esame in Assemblea, voterà a favore del testo definito dalla Commissione, anche in dissenso dal proprio Gruppo.

Quanto alla proposta di predisporre una norma transitoria, condivide l'esigenza di valutarne i profili di legittimità costituzionale.

Il senatore MIGLIAVACCA (*PD*) ritiene che, benché sia necessaria un'attenta valutazione dal punto di vista tecnico e giuridico, ulteriori rinvii nell'approvazione del testo avrebbero effetti rilevanti sugli imminenti procedimenti elettorali.

Sottolinea inoltre che, in un contesto già segnato da tensioni sul tema, in riferimento alla modifica della legge elettorale per l'elezione del Parlamento nazionale, il testo assume un particolare valore simbolico, in quanto la sua approvazione renderebbe evidente la volontà politica di favorire la parità di genere. Ove non sia possibile raggiungere tale obiettivo, partiti politici e singoli parlamentari sarebbero chiamati a un'assunzione di responsabilità nei confronti dell'opinione pubblica.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) propone che, per risolvere le difficoltà legate alla entrata in vigore delle nuove norme sul riequilibrio della rappresentanza di genere, sia ridotto il numero delle sottoscrizioni da raccogliere, eventualmente in proporzione al tempo che residua prima della scadenza dei termini previsti per la presentazione delle liste.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) esprime alcune riserve sulla proposta del senatore Endrizzi, in quanto non è possibile, a suo avviso, prevedere quanto tempo avranno a disposizione i partiti, dopo l'approvazione della nuova normativa, per adeguare le liste di candidati alle disposizioni sulla parità di genere.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) osserva che le difficoltà emerse sono non tanto di natura tecnica, quanto di carattere politico. È evidente, infatti, che vi è una frattura, nella maggioranza parlamentare che sostiene il Governo, sull'opportunità di introdurre le norme sulla parità di genere. Inoltre, l'Esecutivo, nell'esprimere riserve circa la legittimità di una norma transitoria, sembra quasi invitare il Parlamento a soprassedere nel-

l'approvazione della nuova disciplina. Reputa, quindi, inaccettabile che i Gruppi parlamentari siano considerati responsabili della mancata introduzione delle norme sull'equilibrio della rappresentanza di genere, che sarebbe determinata piuttosto da dissidi interni alla maggioranza.

La senatrice LO MORO (PD) precisa che la posizione del Governo è stata chiarita in occasione dell'esame in sede referente del provvedimento e che la discussione odierna si è resa necessaria soltanto per individuare una soluzione tecnica, dal momento che per alcune liste è già stata avviata la raccolta delle sottoscrizioni.

Sottolinea ancora l'importanza dell'introduzione della norma sulla rappresentanza paritaria dei candidati di ciascun sesso e dichiara infine che, ove non siano percorribili altre soluzioni, in sede di esame degli emendamenti in Assemblea in qualità di relatrice potrebbe esprimersi favorevolmente sulla proposta di modifica formulata dal senatore Calderoli.

IN SEDE REFERENTE

(1212) Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni, approvato dalla Camera dei deputati

(965) Rita GHEDINI ed altri. – Istituzione delle città metropolitane e modalità di elezione del sindaco e del consiglio metropolitano

– e petizioni n. 1026 e 1071 e voto regionale n. 16 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 marzo.

La PRESIDENTE comunica che la senatrice Fedeli ha chiesto di aggiungere la propria firma agli emendamenti 9.13, 9.15 e 17.192.

Propone quindi di posticipare alle ore 13 di domani il termine, già fissato per domani alle ore 11, per la presentazione di ulteriori subemendamenti agli emendamenti del relatore.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 12 marzo 2014

Plenaria**97^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PALMA

indi del Vice Presidente
CASSON

Intervengono il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(398) CASSON ed altri. – Beni pubblici. Delega al Governo per la modifica del codice civile

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) dichiara di condividere gli intenti sottesi al disegno di legge n. 398 con il quale si intende apportare modifiche alle disposizioni del codice civile in materia di beni pubblici. Si tratta di un'iniziativa che segue l'impostazione della Commissione sui beni pubblici presieduta dal professor Rodotà e che fu istituita presso il Ministero della giustizia nel 2007, al fine di elaborare una proposta di legge di delega legislativa al Governo. Del resto, una simile iniziativa era già stata proposta nel 2003 da un gruppo di studiosi presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito ritiene che se è condivisibile apportare modifiche al Titolo II del Libro III del codice civile nel presupposto di dover coordinare e codificare, alla luce delle problematiche giuridiche attuali, la delicata materia dei beni pubblici, non è opportuno, su

tale materia, conferire delega al Governo; anzi, lo statuto giuridico della disciplina codicistica dei beni pubblici merita di essere esaminato direttamente dalle assemblee parlamentari senza spogliarle in favore dell'Esecutivo di un potere normativo sui cui risultati di esercizio a poco varrebbe la sede consultiva delle competenti Commissioni parlamentari.

Con particolare riferimento a quanto affermato dal senatore Giarrusso, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene che sia opportuno acquisire, ai fini di un'efficace attività istruttoria da parte della Commissione, le relazioni e il riassunto dei lavori svolti dai vari collegi e gruppi di studio istituiti presso il Ministero della giustizia in materia di beni pubblici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente PALMA dichiara chiusa la discussione generale e, dopo una breve replica del relatore GIOVANARDI (*NCD*), propone di fissare il termine per gli emendamenti per le ore 18 del 15 aprile. Assicura, quindi, che si farà carico di chiedere al Governo di poter acquisire gli atti delle Commissioni istituite presso il Ministero della giustizia che hanno esaminato, negli ultimi anni, la disciplina e lo statuto dei beni pubblici.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1070) BUEMI ed altri. – Disciplina della responsabilità civile dei magistrati

(315) BARANI. – Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

(374) BARANI. – Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

- e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il PRESIDENTE invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio orientamento sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1070, adottati con un testo base, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 5 marzo.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.100, 1.2, 1.101, 1.104, 1.3, 1.4, 1.106, 1.5, 1.107, 1.6, 1.108, 1.7 e 1.8. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.102 e sull'emendamento 1.103; con riguardo all'emendamento 1.105 esprime parere favorevole alla condizione che il senatore Lumia provveda a riformularne il testo. Propone, al riguardo di espungere

il riferimento alle motivazioni manifestamente contraddittorie e di rafforzare la formula che fonda la responsabilità civile per mancanza di motivazione, nel caso in cui il magistrato si discosti dall'orientamento giurisprudenziale delle sezioni unite della Corte di cassazione.

Presenta quindi la proposta emendativa 1.300, in base alla quale al comma 2, capoverso 2-*bis*, il secondo periodo viene soppresso.

Il vice ministro COSTA esprime parere conforme a quello del relatore salvo che sull'emendamento 1.103 sul quale il parere del Governo è contrario; sull'emendamento 1.300 del relatore, il parere è favorevole.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritira gli emendamenti 1.104, 1.3, 1.4, 1.5, 1.107, 1.6, 1.108, 1.7 e 1.8 e accoglie l'invito del relatore a riformulare l'emendamento 1.105 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Con riferimento all'emendamento 1.105 (testo 2) cui il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) evidenzia come sia decisivo disciplinare anche gli oneri motivazionali necessari a discostarsi dagli orientamenti giurisprudenziali delle singole sezioni della Suprema Corte di Cassazione, Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene che si possa far ricorso alla giurisprudenza del Consiglio superiore della magistratura in materia disciplinare per enucleare i criteri che legittimano il discostamento dalle decisioni e dagli argomenti della Corte di Cassazione, senza incorrere nelle conseguenze di responsabilità civile; infine, il senatore CASSON (*PD*) ritiene che la formulazione di una tale disposizione sia particolarmente ardua e rischi di determinare incertezze applicative e dubbi interpretativi che sarebbe bene evitare.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il presidente PALMA dichiara improponibili gli emendamenti aggiuntivi 2.0.3, 2.0.4 per estraneità all'oggetto del disegno di legge.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, a eccezione dell'emendamento 2.106 sul quale il parere è favorevole, e degli emendamenti 2.107 e 2.111, sui quali si rimette alla Commissione.

Il vice ministro COSTA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione dell'emendamento 4.1 sul quale si rimette alla Commissione.

Il vice ministro COSTA esprime parere conforme a quello del relatore; sull'emendamento 4.1, invece, esprime parere favorevole.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, il relatore esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione della proposta 5.0.100, sulla quale il parere è favorevole.

Il vice ministro COSTA esprime orientamento conforme ai pareri espressi dal relatore con la sola eccezione dell'emendamento 5.0.100, rispetto al quale auspica che esso sia posto in votazione per parti separate. In tal caso, esprime parere contrario sulla sostituzione dello Stato con il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio dell'azione di rivalsa; esprime invece avviso favorevole sull'esplicito riferimento all'obbligo di esercitare l'azione di regresso.

Il presidente PALMA dichiara improponibile l'emendamento 6.0.2, estraneo all'oggetto dei disegni di legge in esame.

Sugli emendamenti 6.1, 6.100 e 6.101 il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e il vice ministro COSTA esprimono parere contrario.

Sull'emendamento 6.0.1 il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita i proponenti a riformulare la proposta correggendo l'errato riferimento al comma 2, previsto nella prima parte della proposta emendativa. Con questa modifica, esprime parere favorevole.

Il vice ministro COSTA chiede a sua volta ai proponenti di modificare il testo dell'emendamento, sopprimendo la seconda parte, relativa ai soggetti estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Qualora la proposta emendativa fosse così modificata, si rimetterebbe alla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(810) LUMIA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) si dichiara senz'altro favorevole all'introduzione di norme con le quali si aggravano le pene per i reati di associazione di tipo mafioso, di usura e di estorsione. Si tratta, infatti, di un indirizzo di politica della pena che tende a individuare due fattispecie di reato che, se commesse da soggetti appartenenti alle associazioni di tipo mafioso, divengono funzionali alla creazione di un sistema di prote-

zione economica per i vertici delle organizzazioni criminali; questi ultimi, come noto, in prima persona, non pongono in essere le condotte incriminate dagli articoli 644 e 629 del codice penale. Del resto, l'irrigidimento del trattamento sanzionatorio anche per il solo reato associativo consente di evitare che i componenti delle associazioni mafiose possano, una volta scontata la pena, tornare a delinquere e reintegrare la compagine dedita alle attività delittuose. Ne discende, dunque, che un sistema particolarmente severo di pene detentive quale quello previsto dal disegno di legge n. 810 avrebbe il pregio di costringere gli appartenenti alle organizzazioni mafiose a rinunciare alle regole dettate dal vincolo associativo: ciò potrebbe realizzarsi imponendo loro di sottomettersi alla sovranità dell'ordinamento statale, senza la possibilità di sfuggirvi ricorrendo al reciproco aiuto; questo infatti, viene oggi esercitato mediante gli accordi sulle condotte processuali e con il rispetto della logica del silenzio a protezione degli associati e in particolare dei capi. Con particolare riguardo al giudizio abbreviato, rileva che l'irrigidimento sanzionatorio previsto per le tre fattispecie dianzi citate consentirebbe di evitare eccessivi ridimensionamenti delle pene erogate in concreto. Da ultimo, ritiene che per l'articolo 416-*bis* possa ipotizzarsi persino un ulteriore approvamento della pena prevista rispetto a quello previsto nel testo del disegno di legge.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) rileva che la propria parte politica ha sempre considerato con scetticismo e in termini critici le politiche che agiscono semplicisticamente sull'inasprimento sanzionatorio. Non solo si tratta di linee di intervento normativo che si rivelano quasi sempre inefficaci sia per capacità dissuasiva sia per concreti effetti sanzionatori, ma tali proposte si collocano anche in antinomia con lo spirito e con la lettera dell'articolo 27 della Costituzione quando alla funzione rieducativa della pena; norme di tal genere non sfuggono neanche a rilievi tecnici da parte di chi correttamente insiste sulla distinzione tra il rigore formale del sistema sanzionatorio e l'effettività delle pene irrogate.

Anche il senatore GIOVANARDI (*NCD*) avanza serie perplessità su l'introduzione nel sistema penale di autentiche «norme manifesto» che trascurano il ben più rilevante problema del sistema di prevenzione: essi infatti, dovrebbe tendere a porre le attività economiche e produttive al riparo dalle infiltrazioni mafiose. Invece, è proprio su questo fronte che le disposizioni antimafia possono risolversi in un ulteriore danno al tessuto produttivo, per via dell'applicazione di fattispecie di puro sospetto che finiscono per precludere o ostacolare l'attività di impresa. È questo un fenomeno che origina dal disordinato proliferare di norme sanzionatorie prive di effettività ma che al contempo sono di ostacolo alle attività di chi intraprende in piena trasparenza e senza alcun legame di sorta con le associazioni di stampo mafioso.

Anche a giudizio del senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) il problema delle sanzioni per i reati consumati dagli apparte-

nenti alle associazioni di tipo mafioso consiste nel precludere ai condannati di tornare a far parte dell'organizzazione o persino di fiancheggiarla o favorirla occultamente, nonostante l'irrogazione delle sanzioni detentive. Non si tratta comunque di elevare i minimi e i massimi di pena, ma di ideare un sistema sanzionatorio effettivo e capace di arrecare nocimento alle attività criminali, anche rivalutando, se del caso, misure repressive che incidano in modo efficace sui beni mobili e immobili di cui si servono le associazioni mafiose. Si dovrebbe valutare dunque, l'opportunità di riesaminare anche periodi istituiti che, nel passato, hanno sortito esiti positivi incidendo sul diritto all'abitazione, sulla libertà di stabilimento e di circolazione delle persone associate sotto il vincolo di tipo mafioso.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) sottolinea che, da un punto di vista di tecnica redazionale, le norme previste dal disegno di legge n. 810 devono pur sempre rispettare il criterio della coerenza sistematica dell'impianto sanzionatorio e il principio di proporzionalità nell'irrogazione delle sanzioni, spesso evocato dalla giurisprudenza costituzionale quale parametro nel giudizio di legittimità delle leggi. Sotto entrambi i punti di vista, le disposizioni di irrigidimento sanzionatorio proposte dal disegno di legge finiscono per condurre i limiti massimi della pena per l'estorsione persino oltre il limite dei 24 anni, spingendosi oltre il confine generale delle pene detentive diverse dall'ergastolo. Non si sottrae poi a forti critiche il secondo comma dell'articolo 2, per la ridondanza di fattispecie che ne deriva. Al di là poi degli evidenti rischi di antinomia con gli articoli 25 e 27 della Costituzione, il testo non appare del tutto condivisibile anche sul piano della politica di contrasto alle associazioni mafiose, che vanno combattute con un'attenta disamina degli strumenti processuali di cui dispone l'ordinamento, rinforzando altresì il principio di certezza ed effettività delle sanzioni penali e non ricorrendo a mere «norme manifesto».

Il senatore LUMIA (*PD*), nell'accogliere gli spunti emersi nel dibattito, ritiene che il disegno di legge possa essere migliorato mediante un'attenta redazione delle proposte emendative. Tuttavia, l'impianto della proposta merita di essere discusso senza preconcetti, poiché tende a innestare il sistema del doppio binario sanzionatorio nell'impianto del diritto penale sostanziale. È questa una linea di intervento normativo ormai risalente nel tempo e di grande efficacia; essa affonda le radici nella stessa formulazione del reato di cui all'articolo 416-*bis*, nell'opera di Giovanni Falcone e di molti altri magistrati e servitori dello Stato che hanno combattuto le mafie, senza sottrarsi all'ideazione di strategie generali di politica sanzionatoria. Tali disposizioni, inoltre, muovono da una ricostruzione concreta del fenomeno mafioso la cui forza sta proprio nel vincolo associativo e organizzativo, non già nel numero e nella reiterazione di singole condotte criminose. Ne discende, dunque, che si deve condurre un'offensiva efficace contro la forza protettiva del legame fra gli associati, così da punire anche con l'irrigidimento delle pene le strategie processuali comuni degli associati e le posizioni protette dei vertici delle organizzazioni criminali.

Scoraggiare le attività delittuose poste in essere mediante i reati di usura e di estorsione è poi funzionale a smantellare la rete di protezione sociale che le organizzazioni mafiose si garantiscono con i proventi delle attività illecite connesse in forma capillare e reiterata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (COM (2014) 27 definitivo) (n. 19)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore ALBERTINI (*NCD*) rileva che la relazione della Commissione europea sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, analizza sinteticamente il livello di attuazione di ognuno degli articoli della stessa decisione quadro, evidenziando le lacune che ancora caratterizzano le varie legislazioni nazionali, nonostante il termine per l'adozione delle misure necessarie per conformarsi allo strumento del diritto dell'Unione europea sia decorso il 28 novembre 2010.

Dà conto della disamina che la Commissione, attraverso l'analisi delle fonti legislative nazionali riserva all'ordinamento italiano.

L'articolo 1 della decisione quadro reca una serie di obblighi di criminalizzazione in capo agli Stati membri.

In particolare, l'articolo 1 paragrafo 1, lettera a) obbliga ciascuno Stato membro ad adottare le misure necessarie affinché sia sanzionata «l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica». La normativa italiana, nonostante punisca correttamente sia la condotta di «istigazione alla violenza», che quella di «istigazione all'odio», non reca alcun riferimento ai requisiti del «colore» e dell'«ascendenza».

La lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 1 impone a ciascuno Stato membro di adottare le misure necessarie affinché sia resa punibile «la perpetrazione di uno degli atti di cui alla lettera a), mediante la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale». La disciplina italiana fa riferimento esclusivamente alla divulgazione di idee.

Con riguardo all'obbligo imposto dall'articolo 1 paragrafo 1, lettera c), di adottare le misure necessarie affinché sia resa punibile «l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'ori-

gine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro», la Commissione individua due lacune nella normativa italiana. Infatti, risulta sanzionata solo l'apologia (non la negazione e la minimizzazione grossolana) e, inoltre, non è richiesto che questa condotta sia posta in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio.

L'articolo 1, paragrafo 1, lettera *d*), infine, impone a ciascuno Stato membro di adottare le misure necessarie affinché sia sanzionata «l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini definiti all'articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all'accordo di Londra dell'8 agosto 1945, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro». Tale previsione – che fa riferimento all'apologia, negazione o minimizzazione grossolana dei crimini contro la pace, dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità commessi dai principali criminali di guerra delle potenze europee dell'Asse – non trova alcun riscontro nella normativa italiana.

In proposito, ricorda il disegno di legge n. 54, sul reato di negazionismo, approvato dalla Commissione e rinviato, lo scorso 12 febbraio 2014, in Commissione.

L'articolo 2 obbliga gli Stati membri a punire le condotte di istigazione e complicità nei reati di cui all'articolo 1. Dalla relazione emerge come in concreto nessuna legislazione nazionale abbia dedicato specifiche norme incriminatrici alle condotte di istigazione e complicità nei reati di cui all'articolo 1, limitandosi a fare affidamento sulle corrispondenti norme di parte generale, che si applicano peraltro pacificamente anche alle condotte di cui all'articolo 1, in quanto specificamente incriminate.

Per quanto concerne, poi, gli obblighi imposti dall'articolo 4, secondo il quale per i reati diversi da quelli di cui agli articoli 1 e 2, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie affinché la motivazione razzista e xenofoba sia considerata una circostanza aggravante o, in alternativa, affinché tale motivazione possa essere presa in considerazione dal giudice all'atto della determinazione della pena, l'ordinamento italiano appare pienamente adempiente, in seguito all'introduzione di tale circostanza aggravante, valida, tra l'altro, per qualsiasi tipologia di reati.

Critico, invece, appare il giudizio della Commissione con riguardo alla attuazione degli articoli 4 e 5 della decisione quadro, i quali fanno riferimento alla responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi dai soggetti in posizione direttiva (oppure perpetrati a causa di una omessa vigilanza) al loro interno, oltre che alle corrispondenti sanzioni (che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive).

Da ultimo, l'articolo 9 prevede che ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale in relazione ai comportamenti di cui agli articoli 1 e 2 qualora essi siano stati

posti in essere: interamente o in parte sul suo territorio; da uno dei suoi cittadini; a vantaggio di una persona giuridica avente la sede sociale sul suo territorio. Nella legislazione italiana, se risulta soddisfatto il primo requisito altrettanto non può dirsi, con riferimento a questa tipologia di reati, per il secondo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA rileva che, da una complessiva disamina dei lavori degli ultimi mesi, la Commissione ha affrontato prevalentemente tematiche connesse al diritto penale. Propone quindi che nelle prossime settimane si possa procedere con il seguito dell'esame dei disegni di legge in materia di adozione dei minori (A.S. 1209), di regime dei beni pubblici (A.S. 398), di tribunale della famiglia (A.S. 194 e 595), e di disciplina delle unioni civili e delle coppie di fatto (14 e congiunti).

In risposta alle domande rivoltegli rispettivamente dal senatore LO GIUDICE (PD) e dal senatore CUCCA (PD), il presidente PALMA precisa che, con riferimento a un'iniziativa legislativa del Governo in materia di giudici di pace, di cui si è già avuta notizia dai mezzi di stampa, chiederà che il testo del disegno di legge, non appena disponibile, sia trasmesso alla Commissione e che il seguito dell'esame dei disegni di legge in materia di magistratura onoraria (A.S. 548 e 630) avrà luogo dopo le comunicazioni alla Commissione del Ministro della giustizia; con riferimento al prosieguo dell'esame dei disegni di legge in materia di diffamazione (A.S. 1119 e congiunti), precisa che è pervenuto il parere della 1^a Commissione sul testo base e sugli emendamenti; in una prossima seduta utile, si potranno acquisire i pareri del relatore e del Governo per procedere alle votazioni una volta pervenuto anche il parere della 5^a Commissione. Anche con riferimento agli emendamenti riferiti ai disegni di legge in materia di omofobia e transfobia (A.S. 1052 e congiunti), le votazioni potranno avere luogo una volta pervenuti i prescritti pareri.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1070**Art. 1.****1.105 (testo 2)**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti: «Gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, senza motivarne specificamente le ragioni, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applica la legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni.».

1.300

BUEMI

Al comma 2, capoverso «2-bis» sopprimere il secondo periodo.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 12 marzo 2014

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 8

Presidenza del Presidente
CASINI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,30

*AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1326, 211 E 558 (DISCIPLINA
GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO)*

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 12 marzo 2014

Plenaria**186^a Seduta***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il commissario straordinario per la spending review, Carlo Cottarelli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente AZZOLLINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva per l'acquisizione di elementi informativi sullo stato delle procedure di revisione della spesa pubblica: audizione del Commissario straordinario per la spending review

Il presidente AZZOLLINI dichiara aperta la procedura informativa ed introduce l'audizione dando la parola al Commissario straordinario per la spending review.

Il commissario straordinario per la spending review, Carlo COTTARELLI, riferisce di aver consegnato nella giornata di ieri un proprio documento al Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica e

di volerne riepilogare oggi le linee fondamentali. La sintesi rappresenta il frutto del lavoro degli scorsi mesi, svolto in posizione di autonomia e di indipendenza di giudizio. Nell'accingersi ad illustrare alcuni elementi quantitativi rispetto ai risparmi ed alle riallocazioni di spesa possibili, premette che tutte le indicazioni numeriche devono intendersi al lordo degli effetti indiretti sul gettito tributario e sul ciclo economico, elementi che è possibile valutare e quantificare solo in una fase successiva. Considera di poter stimare un risparmio massimo realizzabile nell'anno in corso di circa 7 miliardi di euro, che va però ridotto in considerazione del trascorrere dei primi mesi dell'anno, con il che si assesterebbe su un margine di 5 miliardi. Gli effettivi risparmi sono direttamente collegati alla tempistica degli interventi attuativi. Aggiunge che, in considerazione della maggiore complessità delle riforme strutturali, i risparmi realizzabili negli anni 2015-2016 sono nettamente maggiori e, ad oggi, quantificabili in, rispettivamente, in 14 e 34 miliardi di euro. Procede dunque a riepilogare i principali settori di intervento, ai quali è estraneo l'ambito dell'istruzione e della cultura, escluso, nella sua interezza, poiché dal confronto internazionale è emerso che l'Italia, in questi settori, spende di meno dei principali paesi europei. Fa inoltre presente che le misure suggerite tengono conto, da un lato, della difficile comprimibilità di alcune spese (ad esempio quelle relative al sistema pensionistico), dall'altro, della necessità di garantire un effetto redistributivo a vantaggio delle fasce più deboli della popolazione. Per ciò che attiene le riforme di carattere strutturale, che necessitano di più complessi procedimenti attuativi, il lavoro è stato ipotizzato mediante la predisposizione di piani articolati di intervento entro la fine dell'estate dell'anno in corso.

Per quanto riguarda invece gli interventi di carattere immediato, un primo tema riguarda i trasferimenti alle imprese che potrebbero essere oggetto di misure quantificabili in circa 4 miliardi di interventi statali e 2 miliardi di interventi regionali. Ulteriormente oggetto di attenzione sono state le retribuzioni della dirigenza pubblica, che appaiono elevate nel confronto con la media europea. Anche la spesa pensionistica risulta assai consistente (270 miliardi, pari circa al 16 per cento del PIL) e si ipotizza, in questo settore, un intervento limitato ad un contributo temporaneo di solidarietà sui trattamenti più elevati a beneficio della fiscalizzazione degli oneri per i lavoratori neoassunti. Come il settore previdenziale, anche quello sanitario presenta evidenti tratti di delicatezza, cosicché gli eventuali interventi andranno concentrati sugli elementi di spreco e concertati nell'ambito del cosiddetto «patto per la salute» con gli enti territoriali; ciononostante, l'assunzione di misure contro le spese che eccedono significativamente i costi *standard* e quelle conseguenti a trattamenti non necessari appare indispensabile. Il settore dei cosiddetti «costi della politica» dovrà essere anch'esso oggetto di ulteriori interventi, considerato che la spesa delle amministrazioni statali si è contratta, secondo i dati ISTAT di circa il 10 per cento, mentre quella degli organi costituzionali è rimasta costante in termini nominali. Ulteriori contenimenti per la spesa di esigenze di tipo burocratico, quali ad esempio le auto di servizio ed i costi

dei Gabinetti dei ministri e degli altri uffici di diretta collaborazione, appaiono senz'altro possibili. Occorre, inoltre, valutare un taglio degli stanziamenti a carattere localistico o di scarsa entità, la cui limitatezza appare tale da comprometterne l'efficacia in termini di interesse generale. Gli stanziamenti per beni e servizi appaiono molto consistenti e su questo, nell'immediato si rendono necessari consistenti interventi di controllo. Per quanto riguarda poi gli interventi di carattere strutturale fa presente che la presenza nel nostro Paese di circa 30 mila stazioni appaltanti può dar luogo ad evidenti inefficienze: la concentrazione in capo alla CONSIP e ad alcune centrali di acquisto presso le Regioni e le città metropolitane consentirebbe di tenere conto delle esigenze del territorio ma anche di una maggiore economia di gestione da cui nel medio periodo potrebbero derivare risparmi. Ai temi già indicati si aggiungono quello della gestione degli immobili, sui quali la spesa da rivedere ammonterebbe a circa 2 miliardi, quello della riduzione delle commissioni bancarie pagate dallo Stato per la riscossione dei tributi e quello del migliore coordinamento delle Forze di Polizia, oggi articolate in un numero di corpi eccessivo rispetto alla media europea. Affronta, successivamente, la questione degli enti da razionalizzare o da eliminare (cita ad esempio il CNEL), nonché la possibilità di conseguire risparmi attraverso le procedure di fatturazione e pagamento per via telematica e attraverso la concentrazione dei centri di elaborazione dati delle pubbliche amministrazioni. Oggetto di attenta analisi dovranno essere le articolazioni territoriali degli enti statali, oggi generalmente suddivise per provincia, ma che potrebbero dar luogo ad efficientamenti di gestione tramite accorpamenti per aree omogenee. Le partecipate degli enti locali, oggi in numero di circa 7 mila, andrebbero ripensate distinguendo attentamente quelle che erogano servizi fondamentali per la collettività (le cui tariffe debbono essere congrue perché i servizi pubblici debbano essere pagati) dalle altre, che tale funzione non hanno, con la prospettiva di una sostanziale riduzione o eliminazione di queste ultime. Oggetto di analisi al fine di risparmiare risorse dovrà essere il trasporto ferroviario, attualmente sussidiato dallo Stato in misura molto superiore rispetto agli altri paesi europei, eventualmente anche tramite una revisione delle tariffe. Le spese per la difesa dovranno essere del pari riviste, tenendo conto che l'ampio debito pubblico consente all'Italia investimenti più limitati anche in questo settore. Cita poi gli Enti finanziati non dall'erario ma dai soggetti imprenditoriali, quali autorità indipendenti e camere di commercio: una revisione dei loro costi andrà a beneficio non della finanza pubblica ma comunque di cittadini e imprese. Un ultimo richiamo lo rivolge alle società partecipate dallo Stato, come la Rai, che dovranno intraprendere un percorso di ancor maggiore rientro dalle situazioni di squilibrio finanziario esistente.

Si apre il dibattito.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) ringrazia il commissario Cottarelli per gli spunti forniti e ricorda che molte delle questioni evidenziate

sono all'attenzione del dibattito politico già da diversi anni, ciò che finora è mancato è il coraggio di affrontare le relative misure di concreta attuazione. Si augura, in proposito, che il nuovo Governo dimostri una maggiore determinazione, considerato che fino a poche settimane fa si sono viste alcune inopportune resistenze, ad esempio proprio sul tema della riorganizzazione degli uffici statali sul territorio. Ritiene di apprezzare, in particolare, i riferimenti al tema delle società partecipate e a quello della centralizzazione degli acquisti. Chiede un chiarimento sugli obiettivi numerici enunciati dal Commissario in termini di risparmi realizzabili, interrogandolo, in particolare, sulla effettiva percorribilità di tali minori spese e sulla possibilità di basare tagli della pressione fiscale su tali risultati ipotetici. Sottolinea, da ultimo, l'importanza delle misure di maggior respiro tra quelle enunciate, considerato che le ultime compagini di governo hanno potuto realizzare misure di risparmio limitate al breve termine.

La senatrice LEZZI (*M5S*) si associa alla richiesta di una conferma sull'utilizzabilità dei risparmi ipotizzati ai fini legislativi. Chiede, peraltro, un maggiore dettaglio sul valore finanziario di ciascuna delle voci di spesa indicate. Formula al Commissario la richiesta di una valutazione sulle concrete intenzioni del Governo in termini di tempistica ed efficacia della fase attuativa delle misure indicate. Si interroga, poi, sull'effettiva sorte delle società partecipate da enti locali e considerate non essenziali. Conclude invitando a chiarire se la fase attuativa è in procinto di avviarsi concretamente o se, al contrario, acquisito il rapporto del Commissario devono attendersi gli ennesimi rinvii.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) ricorda le misure di riduzione della spesa attuate da diversi governi negli ultimi anni ed invita il Commissario a considerare nelle proprie rilevazioni anche gli ultimi interventi adottati. Risulta, infatti, che lo studio della struttura commissariale si sia limitato ai dati riferiti agli anni fino al 2012, mentre nel solo 2013 sul tema dei costi della politica si è intervenuti sui vitalizi per le cariche elettive, sulle spese dei Gruppi consiliari e parlamentari, sui costi delle province e solo sulle auto di servizio si sono registrati plurimi successivi tagli. Invita, quindi, a immaginare le misure di revisione tenendo conto, da un lato, delle esigenze di garanzia dei servizi pubblici essenziali per i cittadini, dall'altro lato, della necessità di rispettare le autonomie territoriali garantite dall'articolo 5 della Costituzione. Ritiene che, al contrario, la spesa per gli aerei F-35 e per i grandi acquisti della Difesa debba essere oggetto di una sostanziale revisione, finora impossibile a causa dell'estromissione del Parlamento rispetto a concrete possibilità decisionali.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) stigmatizza l'assenza di dati finanziari precisi e riferiti a ciascuna singola voce dalla relazione del Commissario straordinario, dal momento che riterrebbe assai opportuno ragionare partitamente per settori di intervento. Segnala, poi, il set-

tore dell'acquisto di beni e servizi, che sicuramente può essere oggetto d'attenzione, ma tenendo conto delle distorsioni già registratesi con l'imposizione del sistema di convenzioni ed acquisti centralizzati presso la CONSIP. Si è rivelato, infatti, un emergere di poche grandi imprese che hanno creato un sostanziale cartello basandosi sui capitolati utilizzati dalla società, a tutto detrimento delle imprese localizzate sul territorio. Invita, pertanto, il Commissario a valorizzare l'acquisto decentrato, fatto salvo l'obiettivo di risparmio, e a considerare la necessità di una determinata azione di contrasto a tutte le forme di oligopolio anticoncorrenziale. Ritiene poi poco approfondito il tema delle Forze di Polizia riguardo al quale chiede quali siano le competenze effettive della struttura commissariale.

La senatrice ZANONI (PD) reputa apprezzabile l'attenzione posta dal commissario Cottarelli sull'incidenza, rispetto all'aggregato complessivo, della spesa pubblica connessa all'esercizio di funzioni statali e regionali: peraltro, mentre la spesa legata al livello di governo statale può essere ulteriormente razionalizzata in tempi relativamente brevi, l'intervento sugli aggregati di spesa imputabili ai livelli regionali e locali già ormai ridotta all'osso richiede tempi più lunghi, in ragione di procedure da seguire e in considerazione altresì della necessità di applicare parametri *standard*. D'altra parte, per quanto riguarda la spesa riconducibile agli enti locali, il ricorso a metodologie derivanti dai fabbisogni e dai costi *standard* appare imprescindibile, stante la necessità di superare la logica dei tagli lineari di spesa. Chiede, poi, quando possano essere disponibili i dati precisi sugli effetti delle azioni proposte, in termini di riduzione della spesa, al netto della correlata diminuzione delle entrate; inoltre, chiede quando potranno essere noti dati puntuali sulle ricadute, in termini di efficienza organizzativa, delle ipotesi di azione prospettate. Condivide per la scelta di non applicare le azioni di revisione della spesa ai settori dell'istruzione e della cultura. Al riguardo, ritiene tuttavia necessario distinguere tra l'ambito dell'istruzione, che rappresenta in ogni modo una leva per gli investimenti, e quello della cultura, che dovrebbe essere valorizzata ai fini dell'attrazione di investimenti. Infine, esprime un giudizio nettamente positivo per l'attenzione posta sugli effetti redistributivi dei programmi di intervento.

La senatrice BERTOROTTA (M5S) chiede se siano state superate le criticità emerse alcuni mesi fa sui dati relativi alle banche dati delle diverse società partecipate dalle amministrazioni pubbliche. In merito, poi, all'ipotesi di introdurre un contributo di solidarietà sulle pensioni più alte, per finanziare la fiscalizzazione degli oneri sociali gravanti su nuove assunzioni, domanda quali siano i parametri adottati ai fini dell'individuazione dei trattamenti pensionistici di livello elevato. In merito, quindi, all'intera funzione svolta dal commissario Cottarelli, prospetta la necessità di chiarire l'imputazione delle responsabilità, a seguito della mancata adozione dei programmi di intervento ipotizzati. Infine, chiede se siano cono-

scibili i dati utilizzati per la definizione dei parametri europei posti come raffronto per i programmi di revisione della spesa in Italia e quali siano le proposte per la ricollocazione dell'eventuale personale in eccedenza delle società a partecipazione pubblica.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritiene che il programma di lavoro illustrato dal commissario Cottarelli rappresenti un'ottima base di partenza e che anche un'eventuale realizzazione parziale determinerebbe, comunque, un risultato positivo per il Paese. Chiede, quindi, se il programma sia affiancato da un piano funzionale a verificare lo stato di avanzamento delle diverse azioni prospettate, con particolare riferimento alla sinergia tra le forze armate e di polizia, alla soppressione di enti inutili e alla razionalizzazione degli organismi decentrati dell'amministrazione pubblica. Incidentalmente, fa presente come i costi delle ambasciate rappresentino un tema meritevole di attenzione, posto che, spesso, la relativa spesa è molto superiore a quella di altri Paesi. Dopo aver chiesto se sia stato predisposto un programma alternativo, qualora le azioni progettate non trovino una effettiva realizzazione, auspica che i costi *standard* si applichino non solo alle prestazioni sanitarie, ma anche alla generalità delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al rapporto tra il numero dei dipendenti e la tipologia dei servizi erogati. Individua, altresì, come ulteriori oggetti di analisi la razionalizzazione della rete ospedaliera, il superamento definitivo delle cosiddette «*baby pensioni*» e, infine, la decentralizzazione dei servizi svolti dalle amministrazioni pubbliche.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) osserva come la relazione del commissario straordinario risulti concentrata soprattutto sulla quantità della spesa, piuttosto che su elementi qualitativi attinenti alla composizione e alla struttura della medesima.

Rileva, quindi, la necessità che su importanti tematiche, come la cultura piuttosto che l'assetto istituzionale, si intervenga sulle metodologie di spesa, per esempio valutando se abbia ancora un senso mantenere venti regioni e circa ottomiladuecento comuni, fermo restando che, nel nostro Paese, la pubblica amministrazione ha un costo medio per cittadino di circa il trenta o quaranta per cento superiore alla media europea. Infine, ricorda che le singole istituzioni potrebbero procedere autonomamente alla razionalizzazione della propria articolazione periferica, sull'esempio della Banca d'Italia, superando la sovrapposizione tra sedi decentrate e circoscrizioni provinciali.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) evidenzia come, nell'ambito del processo di revisione della spesa, rivesta una questione centrale il complesso delle prestazioni sanitarie: al riguardo, chiede se il servizio sanitario nazionale, nel suo impianto solidaristico e universale, possa ancora considerarsi economicamente sostenibile, ricordando che un quesito analogo era stato pubblicamente formulato, alcuni mesi fa, dall'allora Presidente del Consiglio senatore Monti. Peraltro, osserva come la risposta a

tale domanda debba accompagnarsi ad un'attenta valutazione dell'importanza cruciale del servizio sanitario, ai fini del mantenimento della coesione sociale.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) chiede, in via preliminare, i motivi che hanno indotto ad anticipare al 2015 le stime sui risparmi di spesa derivanti dalla *spending review*, tenuto conto che, sulla base delle previsioni iniziali, la parte principale dei risparmi era stata allocata sul 2016. Successivamente, chiede se, tra i parametri utilizzati per la procedura di revisione, si sia tenuto conto di eventuali risorse recuperabili attraverso la mobilità delle risorse umane nelle amministrazioni pubbliche. Osserva, poi, come i vincoli connessi allo *stock* del debito pubblico e alla spesa per interessi possano vincolare gli effetti di ricomposizione e ristrutturazione della spesa, precludendo la riallocazione delle voci di spesa tra diversi servizi e destinazioni. Rileva quindi l'utilità di acquisire un orientamento di massima sulle cifre imputabili ai risparmi derivanti dai cosiddetti «costi della politica» e dalle spesa relative alla dirigenza nella pubblica amministrazione. Infine, chiede conferma del fatto che la *spending review* possa comportare, per quest'anno, un risparmio effettivo di tre miliardi di euro.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) si ricollega alla relazione del commissario Cottarelli, laddove veniva ipotizzata la possibilità di aumentare le tariffe per l'erogazione dei servizi prestati dalle società partecipate dagli enti locali: al riguardo, chiede se sia prevista una ridefinizione delle concessioni e delle convenzioni. Infine, domanda se sia stata svolta una ricognizione volta ad individuare i possibili risparmi derivanti dall'adozione dei decreti di attuazione dei provvedimenti normativi adottati dal Parlamento e dal Governo nei mesi passati e ancora sprovvisti delle relative misure applicative.

Il senatore Luigi MARINO (*PI*) evidenzia come la relazione del commissario Cottarelli abbia senz'altro il pregio sia della chiarezza che della sintesi, ma che, tuttavia, quest'ultimo elemento rischi di precludere una piena conoscibilità dei programmi di azione prospettati, considerato che le stime di risparmio preventivate, pari a tre miliardi quest'anno e a 56 miliardi nei successivi due anni e mezzo, siano di entità tale da richiedere informazioni più puntuali.

Il presidente AZZOLLINI riconosce al commissario Cottarelli di essere stato molto preciso nell'individuare in tre miliardi di euro i risparmi realizzabili nel 2014. Al riguardo, osserva come tale previsione debba essere tenuta in grande considerazione, considerato che, secondo recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, dovrebbero essere utilizzati, per fronteggiare i costi delle misure preannunciate dal Governo, cinque miliardi dei sette disponibili. Altresì, rileva la necessità di chiarire se i tre miliardi ipotizzati dal commissario coincidano o siano ulteriori ri-

spetto ai tre miliardi e cinquecento milioni previsti dall'ultima legge di stabilità – a titolo sia di riduzione della spesa che di razionalizzazione delle agevolazioni fiscali – e già scontati nei tendenziali di finanza pubblica.

Successivamente, stante l'imminente avvio della seduta dell'Assemblea, propone di proseguire l'audizione del commissario Cottarelli in una seduta della Commissione della prossima settimana.

Il commissario Cottarelli manifesta la sua disponibilità in tal senso.

Il seguito dell'audizione e dell'indagine conoscitiva in titolo è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 12 marzo 2014

Plenaria

82^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Danilo Barbi, segretario confederale della CGIL, accompagnato da Cristian Perniciano; Maurizio Petriccioli, segretario confederale della CISL, accompagnato da Angelo Marinelli; Domenico Proietti, segretario confederale della UIL, accompagnato da Enzo Manuali e Sandro Colombi; Fiovo Bitti, in rappresentanza dell'UGL.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco: audizioni di rappresentanti della CGIL, della CISL, della UIL e dell'UGL

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'audizione.

Il dottor PETRICCIOLI pone in evidenza i temi della lotta all'evasione fiscale e del correlato potenziamento dell'Agenzia delle entrate, nonché del necessario riequilibrio nell'ambito dell'imposizione immobiliare. Si sofferma quindi sulla funzione sistemica svolta dalla rete dei centri di assistenza fiscale, sussidiaria rispetto a quella propria dell'amministrazione finanziaria. Auspica inoltre un nuovo patto fiscale, basato sui requisiti di semplicità, certezza ed equità.

Il presidente Mauro Maria MARINO rimarca l'importanza di interventi correttivi ai fini dell'imposizione immobiliare già nella fase transitoria di riforma del catasto.

Il dottor PROIETTI formula osservazioni circa l'opportunità di destinare risorse al contrasto dell'evasione, rispetto al quale sono auspicabili ulteriori strumenti quali il contrasto degli interessi, l'adozione di misure di carattere penale e l'integrazione delle banche dati. Dopo aver espresso l'auspicio di una destinazione di quanto recuperato dall'evasione alla riduzione della pressione fiscale, rileva le criticità dell'accorpamento delle agenzie fiscali. Si sofferma quindi sulla necessità di fornire garanzie al contribuente e sul ruolo svolto dai centri di assistenza fiscale. Esprime infine alcune considerazioni sulla delega fiscale, in merito ai temi dell'IRPEF, del catasto, del contrasto degli interessi e del sistema delle detrazioni.

Il presidente Mauro Maria MARINO rileva l'attuale necessità di compiere scelte in ordine alla revisione del sistema delle detrazioni.

Il dottor BITTI richiama l'attenzione sulle distorsioni derivanti dagli alti livelli di evasione e di pressione fiscale. Dopo aver auspicato l'adozione di misure volte alla correzione del sistema sulla base della delega e del coinvolgimento dei soggetti interessati, auspica l'introduzione del quoziente familiare e l'attribuzione della qualifica di funzionario di polizia giudiziaria agli addetti dell'Agenzia delle entrate. Conclude mettendo in evidenza la valenza sociale dell'operato dei CAF e l'esigenza di un ampio recupero del sommerso.

Il PRESIDENTE conviene circa l'importanza del contrasto all'economia sommersa.

Il dottor BARBI si sofferma sulle patologie del sistema fiscale consistenti principalmente nell'eccessivo ammontare dell'evasione e su una distribuzione del carico che penalizza il lavoro e l'impresa e premia la rendita e il patrimonio. Dopo aver osservato l'eccessiva genericità delle disposizioni riguardanti la semplificazione recate dalla delega fiscale, rileva l'alta propensione all'evasione dei percettori di rendite. Sottolinea quindi

l'importanza determinante dell'evasione nella genesi del debito pubblico ed esprime alcune considerazioni in relazione ai criteri per la riforma del sistema catastale. Rileva poi la necessità di una decisa riduzione dell'evasione strutturale prodromica ad ogni altro intervento di ampliamento delle tutele dei contribuenti. Quanto ai rimedi all'evasione pone l'accento sulle possibilità offerte dai sistemi di tracciabilità dei pagamenti, nonché da una serie di misure che traggono origine dalla stessa Agenzie delle entrate.

Ha quindi la parola la senatrice GUERRA (*PD*), che domanda chiarimenti in relazione alla definizione del ruolo dei CAF, nonché sulle implicazioni del ricorso ai sistemi di tracciabilità e di contrasto degli interessi.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) chiede delucidazioni circa le funzioni dei centri di assistenza fiscale in rapporto alle potenzialità dell'amministrazione finanziaria e pone un quesito a proposito dell'opportunità dell'introduzione di sistemi premiali ai fini della lotta all'evasione.

Il senatore GIACOBBE (*PD*) sollecita maggiori ragguagli circa il ruolo dei CAF, ponendo un quesito in ordine al ruolo dell'amministrazione finanziaria in relazione all'assistenza a favore dei contribuenti.

Il dottor PETRICCIOLI rimarca l'importanza del sistema dei centri di assistenza fiscale in un'ottica di sussidiarietà, specie in una fase di contrazione strutturale dell'amministrazione pubblica, in linea con l'oggetto dell'indagine conoscitiva.

Il dottor PROIETTI rileva l'efficacia dei meccanismi di contrasto degli interessi rispetto a segmenti determinati dei consumi delle famiglie. Dopo aver osservato l'esigenza di porre rimedio agli squilibri determinati dall'esistenza di aree di evasione diffusa, mette in evidenza i buoni esiti dell'attività dei CAF e il gradimento loro riservato dall'utenza.

Il dottor BARBI rileva la complementarietà delle reti costituite per l'assistenza ai contribuenti e la Pubblica amministrazione. Osserva quindi come la questione del contrasto degli interessi risulti superata in virtù della possibilità di ricorrere alla tracciabilità dei pagamenti che consente già oggi di ricostruire il reddito imponibile e la ricchezza dei contribuenti. Ribadisce inoltre la necessità di una riduzione strutturale dell'area dell'evasione, la cui presenza è causa di notevoli tensioni sociali.

Il dottor BITTI richiama l'attenzione sull'importanza sociale dell'attività dei CAF.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia gli auditi e li congeda. Avverte quindi che la documentazione acquisita verrà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 12 marzo 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 68

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,05

*AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO
N. 235 (ENTI PUBBLICI DI RICERCA)*

Plenaria

76^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e
per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al senatore Giuseppe Esposito, entrato a far parte della Commissione in sostituzione del senatore Schifani.

Si associa la Commissione tutta.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni**

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione n. 3-00450 della senatrice Fedeli e di altri senatori sulla tutela e valorizzazione del sito preistorico di Nola (Napoli), affermando che la scoperta e lo scavo del villaggio dell'Età del Bronzo antico in località «Croce del Papa» a Nola sono stati certamente uno degli eventi più significativi per l'archeologia in Campania degli ultimi anni. Lo scavo in località «Croce del Papa» a Nola ha infatti restituito le impronte «fossili» di alcune strutture abitative che, grazie alla particolare natura del sedimento inglobante, sono molto chiare e definite in tutti i particolari costruttivi, tanto da costituire un *unicum* per la comprensione dell'architettura proto-storica. Dopo aver precisato che, grazie alla particolare tipologia di seppellimento, si è formato il calco di queste antiche abitazioni, ella ripercorre la storia dell'intero villaggio, investito in tempi remoti dalla lava del Vesuvio e rimasto intatto. Rileva pertanto che la precisione di questo «calco» naturale in negativo ha permesso di formulare una ipotesi ricostruttiva fedele delle strutture originarie.

Riferisce quindi che finora sono state individuate tre capanne, tutte con pianta a ferro di cavallo, ma con uno sviluppo in lunghezza e larghezza differente, e che sono state notevoli anche le acquisizioni riguardo ad alcuni aspetti dell'allevamento, delle coltivazioni dei cereali, della tecnica costruttiva e dell'organizzazione interna delle capanne e in generale dell'ambiente che circondava l'abitato.

Fornisce indi alcuni dati sull'intervento di scavo, durato da maggio 2001 a marzo 2002, che ha interessato un'area iniziale di 1.000 metri quadri, anche se si tratta solo di una piccola parte di un villaggio, e comunica che è stata ingente la quantità di dati recuperati. Tutto ciò – prosegue il Sottosegretario – ha comportato l'applicazione di metodologie complesse, rilevamenti con tecnologie avanzate e il lavoro di un gruppo di circa cinquanta specialisti per lo studio interdisciplinare del sito. È stato così possibile creare all'interno del Museo storico-archeologico di Nola un'intera sezione dedicata ai ritrovamenti dell'Età del Bronzo antico.

Riferisce altresì che, applicando i criteri dell'archeologia sperimentale, è stata ricostruita all'aperto nel sito di San Paolo Belsito, dove si sta realizzando un parco didattico, una capanna dell'Età del Bronzo in scala 1:1, che costituisce un elemento di grande interesse sia per gli studiosi che per gli istituti scolastici della zona.

Ripercorre inoltre le vicende del sito archeologico di Croce del Papa acquisito, grazie all'intervento della Regione Campania, nel 2006 al patrimonio regionale ed affidato alla Soprintendenza, che effettuò a suo tempo interventi di protezione delle strutture, sistemazione dei percorsi di visita e realizzazione di apparati didattici, permettendo, anche con la collaborazione di Associazioni culturali locali, la fruizione del complesso a migliaia di visitatori. Segnala tuttavia che, a partire dal 2009, si sono verificati

nella zona fenomeni di carattere naturale, che hanno avuto come conseguenza un improvviso ed incontrollabile innalzamento della falda freatica, che ha sommerso, nel giro di pochi mesi, il complesso messo in luce sotto circa due metri di acqua. Malgrado le azioni intraprese, come l'installazione di alcune pompe idrauliche, il fenomeno ha assunto una tale forza che non è stato possibile contrastarlo, sia per la mancanza di un sistema di pompaggio adeguato sia soprattutto per la inesistenza nell'area di un adeguato sistema di smaltimento delle acque.

Rende peraltro noto che l'Amministrazione regionale ha espresso interesse per la tutela del sito in oggetto, manifestando in più occasioni la volontà di redigere e finanziare un progetto che preveda l'impiego di tecnologie all'avanguardia capaci di allontanare l'acqua e rendere di nuovo il sito fruibile. Fa presente altresì che la competente Soprintendenza, nell'ambito delle proprie competenze di tutela e preservazione dei beni archeologici, ha elaborato un progetto per un importo di 650.000 euro, che prevede un intervento immediato di tutela e salvaguardia delle strutture archeologiche e la ricostruzione sul sito in scala 1:1 delle capanne. Comunica quindi che l'intervento è stato approvato dal consiglio di amministrazione della competente Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, che ne ha anche disposto il finanziamento, che i lavori sono stati affidati e che sono in corso le prime opere di rilevamento e messa in sicurezza dei reperti archeologici.

Dopo aver messo in risalto l'obiettivo di trasformare il sito in un piccolo parco archeologico, all'interno del quale saranno realizzate strutture di tipo didattico, scientifico e di servizio al pubblico, descrive gli ulteriori interventi sul piano ambientale e paesaggistico e i percorsi culturali per i visitatori, anche nell'ottica di attrarre il turismo. Segnala poi che la stessa Soprintendenza ha sottoposto il progetto all'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, che ha condiviso la tipologia dell'intervento proposto e ha messo a disposizione i propri tecnici specialisti.

Nel condividere le affermazioni degli interroganti in ordine alla ricchezza del patrimonio culturale del territorio nolano e al fatto che tali beni possano costituire un volano di crescita e sviluppo per l'intera area, ritiene che l'eccezionalità delle scoperte renda necessaria l'elaborazione di un programma di interventi da realizzare con la collaborazione delle Amministrazioni locali. Reputa infatti che ognuno di questi siti possa diventare uno straordinario testimone delle antiche genti campane, auspicando inoltre che l'area nolana, oggi riconfermata come strategica per il futuro della Regione, possa avviare uno sviluppo basato anche sui beni culturali. Assicura infine l'impegno del Ministero affinché il turismo culturale assuma un ruolo determinante nell'innalzamento dell'offerta turistica in Campania.

Il presidente MARCUCCI (*PD*), in qualità di secondo firmatario dell'interrogazione, ringrazia il Sottosegretario per la ricostruzione puntuale dell'attuale situazione del sito archeologico. Si dichiara quindi soddisfatto della risposta, alla luce degli impegni assunti dal Governo, auspicando che

vi sia un'attenta vigilanza anche su altri enti, tra cui la regione Campania che finora si è molto impegnata e che senza dubbio manterrà viva l'attenzione sulla vicenda. Ritiene peraltro che l'area archeologica rivesta una importanza nazionale e ricorda che la Commissione in più occasioni ha esaminato lo stato di conservazione di altri siti, soprattutto nel Meridione, i quali possono rappresentare occasioni di rilancio dei rispettivi territori.

Comunica infine che l'interrogazione n. 3-00620 sulla situazione del teatro Carlo Felice di Genova è rinviata alla settimana prossima su richiesta del primo firmatario, senatore Liuzzi, che ha subito un lieve infortunio.

Lo svolgimento dell'ulteriore interrogazione all'ordine del giorno è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1276) Deputato GALAN. – Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore CONTE (*NCD*) fa presente che il disegno di legge reca la dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza, che rappresenta un'opera simbolo della città. La proposta non mira pertanto ad imporre particolari vincoli di tutela, ma certifica l'opera che testimonia l'attività artistica di Palladio e che rappresenta un catalizzatore culturale per Vicenza. Dopo aver brevemente ripercorso la storia dell'opera, ricorda che essa è stata oggetto di restauri nel periodo 2007-2012 anche al fine del relativo consolidamento statico.

Il PRESIDENTE comunica che la 1^a Commissione ha dato parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo e che la Commissione Bilancio potrebbe rendere il parere la settimana prossima. Si augura pertanto che la discussione possa rapidamente concludersi onde approvare definitivamente il testo.

Il seguito della discussione è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Situazione dell'Abbazia di San Salvatore a Settimo, in riva d'Arno (Scandicci) (n. 274)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riferisce la relatrice MONTEVECCHI (*M5S*), la quale richiama anzitutto il contesto normativo costituito dall'articolo 9 della Costituzione e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, che ha rappresentato il punto di arrivo di un percorso di riforma del settore volto a garantire una più

efficace protezione del patrimonio culturale, troppo spesso purtroppo oggetto di abbandono o rapina. Lamenta infatti la scarsa consapevolezza del valore sociale di ciascun bene culturale, che va inserito in un preciso contesto dal quale può trarre linfa vitale.

Fa presente poi che l'Abbazia di S. Salvatore a Settimo può essere considerata un bene emblematico per la tutela del patrimonio culturale nazionale. Ripercorre quindi l'origine dell'Abbazia fondata alla fine del primo millennio dell'era cristiana su iniziativa della famiglia dei conti Cadolingi e poi affidata ai monaci cistercensi, ricordando che essa raggiunse il suo massimo splendore tra il XIII e il XVII secolo. Sottolinea inoltre che essa è ritenuta uno tra i più importanti siti culturali d'Europa anche in quanto testimonianza del monachesimo cristiano medioevale.

Rileva peraltro che l'Abbazia è stata strettamente legata al destino di Firenze, per ragioni di prossimità geografica, economiche nonché storiche e culturali, e che ha promosso nel tempo scambi culturali e lo sviluppo delle arti e dei mestieri in base ad una visione illuminata e di respiro internazionale.

Ricorda altresì che a partire dalla dinastia degli Asburgo-Lorena, la proprietà fu smembrata nell'ambito del risanamento delle finanze del Granducato e pertanto furono venduti gli ambienti monastici monumentali, con buona parte delle terre, ad eccezione della chiesa, della residenza abbaziale e di una porzione del chiostro.

Segnala inoltre che nonostante l'azione di tutela di istituzioni e associazioni locali, tra cui gli «Amici della Badia di Settimo», sul bene si sono accaniti numerosi agenti patogeni che hanno accentuato lo stato di degrado. Pone pertanto in luce la difficile situazione attuale costituita dallo smembramento del patrimonio terriero e dei manufatti artistici; dalla destinazione di campi agricoli per costruzioni esteticamente incompatibili e discariche; dalla dequalificazione del tessuto sociale; dalla cancellazione di presidi scolastici e toponomastici; dall'estinzione delle botteghe artigiane; dai piani di edilizia puramente speculativi; dalla destinazione per uso industriale senza alcuna coerenza urbanistica; dalla devastazione del sistema naturale di scorrimento delle acque. Deplora in particolare le ciminiere dell'inceneritore di S. Donnino che hanno provocato una deturpazione anche visiva del contesto.

Dà indi conto dei vari tentativi di restauro che tuttavia non furono completati, sottolineando che durante la seconda Guerra mondiale l'Abbazia fu parzialmente distrutta, mentre dagli anni Cinquanta furono realizzati pesanti stravolgimenti. Precisa poi che dagli anni Settanta molti dei terreni monastici rimasti integri sono stati ceduti o espropriati fino a cancellare quasi del tutto la cornice naturale del monumento.

Registra comunque, dal 1996, un interessamento delle istituzioni per il recupero del sito, che tuttavia si è tradotto in iniziative parziali e circoscritte. Richiama del resto anche l'impegno da ultimo assicurato dall'ex ministro Bray nel settembre 2013, che non ha avuto modo di essere tuttavia concretizzato. Attraverso la procedura in titolo la relatrice intende quindi sensibilizzare nuovamente l'Esecutivo affinché sia riacquistata in

tempi rapidi la parte in possesso di privati, ora fortemente degradata; sia recuperata l'integrità della Badia e ciò che rimane del suo ambiente circostante – anche attraverso la demolizione delle strutture successive – in nome non solo di una operazione estetica ma anche del recupero di un inestimabile tesoro; sia definito celermente un piano di sostenibilità economica e finanziaria per promuovere un restauro globale, che costituisce il primo passo per una definitiva rinascita volta a garantire la valorizzazione e la conservazione della struttura. Conclusivamente, sollecita lo svolgimento di alcune audizioni mirate che possano contribuire ad apportare informazioni utili in vista dell'approvazione di una risoluzione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1194 (CENTENARIO DELLA NASCITA DI BURRI)

Il PRESIDENTE fa presente che il disegno di legge n. 1194 è stato riassegnato in sede deliberante. Nel ricordare che la Commissione affari costituzionali, durante l'esame in sede referente, aveva già espresso il relativo parere, che proporrà di acquisire per la discussione in sede deliberante, si augura che anche la Commissione Bilancio e la Commissione per le questioni regionali esprimano in tempi brevi i rispettivi pareri, al fine di approvare definitivamente il testo.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in merito all'esame dell'affare assegnato enti pubblici di ricerca (Atto n. 235), ha svolto oggi l'audizione del presidente dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), il quale ha consegnato una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 69

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 12 marzo 2014

Plenaria

68^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti
Del Basso De Caro.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Enav S.p.A. (n. 78)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente il senatore Gi-biino ha rimesso il proprio incarico di relatore sull'atto in esame. Egli ha quindi nominato come relatore il senatore Filippi, che ha già illustrato un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni.

Il relatore FILIPPI (PD) segnala di aver predisposto un ulteriore schema di parere, al fine di dare una risposta più adeguata alle numerose perplessità e richieste di chiarimenti che molti senatori hanno espresso sul progetto di privatizzazione di ENAV S.p.A., con particolare riguardo alla salvaguardia delle importanti funzioni di interesse pubblico che la società esercita come controllore del traffico aereo di tipo civile.

Illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazione e condizioni, pubblicato in allegato. Richiama, in particolare, l'attenzione

sulla condizione, molto severa, che subordina la privatizzazione di ENAV S.p.A. al preventivo riordino delle competenze di regolazione esercitate dallo Stato nel settore dell'aviazione civile, affidando le funzioni di definizione del quadro normativo e di esercizio del controllo all'Autorità di regolazione dei trasporti, e quelle di tipo gestionale a un diverso soggetto che unifichi le competenze attualmente svolte da ENAV S.p.A., ENAC e Assoclearance.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) esprime apprezzamento per il nuovo schema di parere illustrato dal relatore, che corrisponde in maniera adeguata alle perplessità sulla privatizzazione di ENAV manifestate, sia pure con diversi accenti, da molti senatori della Commissione. Ritiene che la soluzione individuata sia corretta, specialmente per quanto attiene alla condizione richiamata nella proposta di parere. Esprime apprezzamento anche per le osservazioni, invitando il relatore a valutare la possibilità di trasformare la seconda osservazione in una condizione.

Nel confermare il sostegno al nuovo schema, segnala però l'opportunità che prima di procedere alla votazione la Commissione possa confrontarsi con il Ministro dell'economia e delle finanze per verificare l'effettiva disponibilità del Governo a rispettare la condizione inserita nello schema di parere.

Il senatore Maurizio ROSSI (*PI*) dichiara di condividere il nuovo schema di parere illustrato dal relatore. Si unisce quindi alla richiesta del senatore Gibiino di ascoltare presto il Ministro dell'economia e delle finanze, prima di prendere alla votazione.

Osserva inoltre che, ove la condizione posta nello schema di parere fosse accolta dal Governo, l'operazione di privatizzazione di ENAV dovrebbe essere rinviata e il Governo dovrebbe sottoporre alla Commissione un nuovo progetto con il complessivo riassetto delle competenze di regolazione nel settore dell'aviazione civile.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), nel condividere l'impostazione generale dello schema di parere proposto dal relatore, suggerisce di aggiungere un'ulteriore condizione affinché, una volta unificate le attuali competenze svolte da ENAV, ENAC e Assoclearance, si proceda contestualmente alla soppressione dei tre enti, per evitare inutili duplicazioni. Chiede poi che oltre al Ministro dell'economia e delle finanze la Commissione possa ascoltare sulla questione anche il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che ha una competenza specifica per il settore dell'aviazione civile.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) esprime apprezzamento per l'ampio e costruttivo dibattito svolto sullo schema di decreto in esame. Ritiene che il nuovo schema di parere predisposto dal relatore sia molto equilibrato, in quanto conferma il sostegno all'operazione di privatizzazione ma pone anche opportuni vincoli per salvaguardare un assetto ordi-

nato del settore dell'aviazione civile e il corretto svolgimento delle relative funzioni di regolazione.

Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame, per consentire alla Commissione di ascoltare il Ministro dell'economia e delle finanze e conoscere la posizione del Governo. In proposito, si riserva di organizzare tale incontro in tempi molto rapidi, previa definizione delle necessarie intese, in modo che la Commissione possa poi procedere senza indugio alla votazione dello schema di parere.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il senatore SONEGO (*PD*) segnala la necessità che il Ministro dell'economia riferisca alla Commissione anche in ordine ai progetti di privatizzazione del gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A., che molti organi di stampa danno come imminenti.

Il PRESIDENTE conviene con la richiesta del senatore Sonogo, precisando tuttavia che l'incontro con il Ministro dovrà riguardare in primo luogo lo schema di decreto in esame, per il quale occorre arrivare a una sollecita definizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (n. 75)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MARGIOTTA (*PD*) illustra un nuovo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Precisa che rispetto alla proposta già formulata, sono state apportate alcune modifiche secondarie, con le quali egli ha inteso recepire parte dei rilievi formulati dal Governo nella seduta di ieri.

Anzitutto, sono state espunte le condizioni relative all'articolo 8 e all'articolo 14, comma 1 (indicate rispettivamente ai punti 9 e 11 del precedente schema di parere) che intendevano dare risposta ad alcune perplessità sollevate dalle imprese ferroviarie ascoltate dalla Commissione.

Tuttavia, il Governo nella seduta di ieri si è espresso in senso contrario, rilevando che un eccessivo dettaglio delle forme di pubblicità renderebbe troppo vincolante l'attività d'informazione da parte dell'impresa ferroviaria, per cui si è ritenuto opportuno accogliere tale rilievo.

Si è poi trasformata in semplice osservazione la condizione relativa all'articolo 9, comma 2, contenuta nel punto 10 del precedente schema di parere, che teneva ugualmente conto delle indicazioni fornite dalle imprese ferroviarie. Il Governo, infatti, ha valutato negativamente tale condizione, in quanto la definizione più restrittiva proposta nello schema di parere per il termine «coincidenza ferroviaria» sarebbe in contrasto con il Regolamento europeo n. 1371/2007.

Per il resto, il nuovo schema di parere conferma la formulazione del testo precedente, sulla quale si è registrata un'ampia convergenza all'interno della Commissione, malgrado la contrarietà espressa dal Governo.

Il sottosegretario DEL BASSO DE CARO dichiara che, alla luce del dibattito svolto nella seduta di ieri e in considerazione del nuovo schema di parere formulato dal relatore, il Governo ha deciso di rivedere la posizione contraria già espressa in ordine allo schema di parere della Commissione. In particolare, si rimette alle decisioni della Commissione per quanto concerne le condizioni inserite nei punti 1 e 2 dello schema di parere, ai fini dell'attribuzione del ruolo di organismo di controllo previsto nel provvedimento in esame all'Autorità di regolazione dei trasporti, anziché alla Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il presidente MATTEOLI osserva che anche in questo caso vi è stato avuto un dibattito ampio e proficuo all'interno della Commissione, che ha svolto correttamente il suo ruolo di indirizzo politico nei confronti del Governo.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur esprimendo pieno apprezzamento per il nuovo schema di parere proposto dal relatore, segnala l'opportunità di integrare i riferimenti alle Regioni e alle strutture regionali anche con quello alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alle relative strutture provinciali.

Il relatore MARGIOTTA (*PD*) accoglie la richiesta del senatore Panizza e riformula conseguentemente lo schema di parere in un nuovo testo (pubblicato in allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione il nuovo schema di parere del relatore, nel testo appena modificato.

La Commissione approva.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (COM (2013) 26 definitivo) (n. 8)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (COM (2013) 27 definitivo) (n. 9)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (COM (2013) 28 definitivo) (n. 10)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria (COM (2013) 29 definitivo) (n. 11)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (COM (2013) 30 definitivo) (n. 12)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (COM (2013) 31 definitivo) (n. 13)

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore SONEGO (*PD*) illustra gli atti comunitari in esame, che compongono il cosiddetto quarto pacchetto ferroviario. Si tratta di sei proposte legislative con le quali la Commissione europea ha inteso ridefinire l'assetto e l'organizzazione del settore ferroviario europeo. Precisa che le proposte originarie presentate dalla Commissione europea sono già state esaminate in prima lettura dal Parlamento europeo lo scorso 26 febbraio, e approvate con una serie di importanti modificazioni. I testi così emendati dovranno poi essere esaminati dal Consiglio dell'Unione europea per il settore dei trasporti, convocato per il 14 marzo.

Pur essendo quindi ormai nella parte conclusiva della fase ascendente dell'*iter* normativo, ritiene però opportuno che la Commissione esamini gli atti comunitari in questione e, ove sussistano le condizioni anche del rispetto dei termini, formuli una risoluzione, anche come atto di indirizzo al Governo per quanto concerne la posizione che lo stesso dovrà assumere in seno al Consiglio.

Sottolinea che le misure contenute nel nuovo pacchetto ferroviario, una volta approvate, avranno un enorme impatto sul settore e, quindi, sulla vita di milioni di cittadini europei che ogni giorno utilizzano il treno come mezzo di trasporto. Ritiene che le proposte legislative della Commissione europea siano in buona parte condivisibili: esse intervengono anzitutto su aspetti di carattere tecnico, relativi alla interoperabilità e alla sicurezza, nonché alla tutela dei diritti dei passeggeri.

In secondo luogo, le proposte legislative in esame intervengono su aspetti di carattere più «politico», relativi cioè alla *governance* del settore ferroviario e all'organizzazione delle imprese che vi operano. In partico-

lare, si tratta delle questioni relative alla separazione tra le funzioni di gestore della rete ferroviaria e di impresa ferroviaria all'interno delle cosiddette «imprese integrate», nonché di quelle riguardanti l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario mediante gara ovvero affidamento diretto.

Evidenzia che, mentre il Parlamento europeo ha sostanzialmente confermato, e anzi rafforzato, l'impostazione delle proposte legislative della Commissione europea per quanto attiene gli aspetti tecnici, ha invece profondamente modificato e indebolito quelle relative agli aspetti politici. In particolare è stato di fatto eliminato l'obbligo di affidare i contratti di servizio ferroviario a livello nazionale e locale mediante procedure concorsuali, mantenendo la possibilità dell'affidamento diretto. Considera tale scelta un grave errore, in quanto l'obbligo di bandire le gare per l'aggiudicazione dei contratti è il primo, indispensabile passaggio per una vera modernizzazione e per l'efficienza del sistema, soprattutto in Italia. Propone pertanto che, nella sua risoluzione, la Commissione ribadisca l'importanza dell'aggiudicazione tramite gara, proprio per le ragioni esposte.

L'altro aspetto della *governance* sul quale il Parlamento europeo ha di fatto indebolito le proposte della Commissione europea riguarda la gestione delle cosiddette imprese integrate, per le quali non si è portato fino in fondo l'obbligo di separazione tra le attività del gestore dell'infrastruttura ferroviaria e quelle dell'impresa ferroviaria. Fa presente, in proposito, che tale scelta, imposta da alcuni Paesi membri contrari all'indebolimento dei grandi gruppi ferroviari nazionali, potrebbe produrre effetti imprevisti, laddove renda più difficile privatizzare tali imprese, come si intenderebbe fare ad esempio in Italia.

Preannuncia quindi l'intenzione di proporre una risoluzione nella quale si chiedi al Governo di sostenere, in sede di Consiglio dei trasporti, il contenuto delle proposte originarie della Commissione europea, rivolgendo un analogo invito anche al Parlamento europeo e allo stesso Consiglio dell'Unione europea.

Il senatore FILIPPI (*PD*), dopo aver ringraziato il relatore per la sua esposizione, sottolinea la grande importanza delle questioni appena illustrate, per le quali ritiene essenziale ascoltare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di conoscere la posizione del Governo.

Il presidente MATTEOLI osserva che, pur essendo la fase ascendente ormai assai avanzata, la stessa formalmente non è ancora chiusa, dovendosi attendere le decisioni che saranno assunte in seno al Consiglio dell'Unione europea. In ogni caso, le proposte legislative in esame investono argomenti di grandissima rilevanza, sui quali la Commissione, prima di formulare una risoluzione, dovrebbe conoscere preliminarmente la posizione del Governo.

Concorda pertanto con la richiesta del senatore Filippi e propone di rinviare il seguito dell'esame a una seduta successiva, nella quale poter ascoltare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 78

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Enav S.p.A. (Atto del Governo n. 78),

premessi che:

tale atto è diretto a consentire il collocamento sul mercato, anche in più fasi, del capitale di ENAV S.p.A., mantenendo comunque allo Stato il pieno controllo della società, attraverso una partecipazione non inferiore al 51 per cento;

l'obiettivo principale dell'operazione è quello di favorire la diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori (inclusi i dipendenti di ENAV S.p.A.) e degli investitori istituzionali;

i proventi derivanti dall'operazione saranno versati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, al fine di concorrere alla riduzione del debito pubblico;

l'alienazione del capitale di ENAV S.p.A. potrà avvenire, anche in più fasi, attraverso una duplice modalità, potendosi ricorrere, anche congiuntamente, sia a un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia (inclusi i dipendenti di ENAV S.p.A. e delle sue controllate), e/o a investitori italiani ed internazionali; sia a una trattativa diretta, da realizzare mediante procedure competitive rivolte a soggetti che rispettino i requisiti previsti dal Regolamento UE n. 1035/2011 per l'espletamento dell'attività di fornitore dei servizi di navigazione aerea, volti a prevenire qualsiasi possibile conflitto di interessi;

considerato che:

ENAV S.p.A. riveste un rilievo strategico per il settore dell'aviazione civile del Paese essendo, insieme all'Aeronautica Militare, il principale fornitore dei servizi della navigazione aerea in Italia;

tale funzione assume carattere di pubblico servizio, essendo direttamente finalizzata a preservare i necessari livelli di sicurezza e di tutela della navigazione aerea, e infatti l'articolo 691-*bis* del codice della navigazione prevede che essa debba essere svolta da una «società pubblica»;

nel settore dell'aviazione civile operano attualmente, oltre ad ENAV S.p.A., altri soggetti (tra cui in particolare ENAC e Assoclearance) che esercitano, a vario titolo, funzioni di regolazione, le cui competenze richiederebbero un riordino complessivo;

molte di queste competenze di regolazione del settore, per la parte di fissazione delle norme e dei controlli, potrebbero essere più opportunamente affidate all'Autorità di regolazione dei trasporti che, a decorrere dal 15 gennaio 2014, è entrata nella sua piena operatività;

evidenziando che:

ENAV S.p.A. svolge funzioni di pubblico servizio le quali, anche in rapporto alla privatizzazione, non possono rispondere interamente a logiche di mercato;

peraltro, gli introiti per lo Stato che possono ragionevolmente attendersi dalla privatizzazione stessa hanno un impatto poco significativo sulla riduzione del debito pubblico;

la privatizzazione di ENAV S.p.A. dovrebbe essere preceduta da un riordino generale delle competenze di regolazione esercitate dallo Stato nel settore dell'aviazione civile;

tenuto conto degli elementi emersi nel dibattito e delle informazioni fornite dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

esprime parere favorevole, con la seguente condizione:

che la privatizzazione di ENAV S.p.A. sia subordinata al preventivo riordino delle competenze di regolazione esercitate dallo Stato nel settore dell'aviazione civile, attraverso un piano complessivo volto ad affidare le funzioni di definizione del quadro normativo e di esercizio del controllo direttamente all'Autorità di regolazione dei trasporti, e quelle di tipo gestionale a un diverso soggetto, che unifichi le competenze attualmente svolte da ENAV S.p.A., ENAC e Assoclearance.

e con le seguenti osservazioni:

per quanto concerne l'impiego delle risorse derivanti dalla privatizzazione, si raccomanda al Governo di valutare la possibilità di destinare le stesse, per quote e previa verifica del loro ammontare complessivo, anche a interventi finalizzati al sostegno della ripresa economica e dell'occupazione;

si invita ad adottare adeguate misure di prevenzione di possibili conflitti di interesse tra gli eventuali acquirenti delle quote, vigilando con attenzione sulle caratteristiche dei soci entranti nel capitale;

si sottolinea l'esigenza di garantire il mantenimento delle funzioni di interesse pubblico in materia di navigazione aerea attualmente affidate a ENAV S.p.A. (e, in futuro, a un eventuale diverso soggetto), adottando tutti gli opportuni meccanismi di controllo e di verifica affinché la cessione delle quote della società, specie per importi rilevanti e nel caso di trattativa diretta, non interferisca con il corretto espletamento di tali funzioni.

NUOVO SCHEMA PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 75

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,

premessi che:

l'adozione dello schema di decreto legislativo in esame risulta assai urgente, in quanto la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per non aver ottemperato agli obblighi sanciti dal regolamento (CE) n. 1371/2007, in particolare per quanto riguarda la mancata designazione dell'Organismo di controllo nazionale e la mancata individuazione delle sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento;

la materia oggetto dello schema di decreto legislativo rientra nelle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, con particolare riferimento a quelle relative alla tutela dei diritti degli utenti;

l'Autorità di regolazione dei trasporti, a decorrere dal 15 gennaio 2014, è entrata nella sua piena operatività;

appare pertanto opportuno che le funzioni di Organismo di controllo siano direttamente attribuite all'Autorità di regolazione dei trasporti, sopprimendo le previsioni contenute nello schema in esame, in base alle quali, nelle more della piena operatività dell'Autorità, tali funzioni sono in via transitoria attribuite alla Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

al fine di consentire all'Autorità di regolazione dei trasporti di svolgere in maniera efficace le funzioni di Organismo di controllo, occorre integrare i suoi organici con ulteriori, specifiche professionalità. Conseguentemente, è opportuno riferire all'Autorità, anziché alla Direzione generale, il potenziamento di personale previsto dall'articolo 3, comma 2 dello schema in esame;

appare altresì opportuno che l'Autorità, come Organismo di controllo nazionale, riceva e tratti solo in seconda istanza i reclami dei passeggeri, che dovrebbero rivolgersi in prima istanza direttamente ai gestori dei servizi;

dovrebbe quindi essere la stessa Autorità, con propri provvedimenti, a definire la disciplina attuativa in merito a modalità, procedure e termini per la presentazione dei reclami, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni. L'Autorità dovrebbe inoltre avere la possibilità, sulla base della propria esperienza, di proporre modifiche ed integrazioni alle disposizioni del decreto, anche per quanto concerne la misura delle sanzioni;

in relazione all'articolo 4, comma 5 dello schema in esame, appare opportuno:

a) attribuire in via diretta alle Regioni l'individuazione delle strutture ivi previste, alle quali inviare i reclami per i servizi di competenza regionale e locale, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta;

b) precisare che, al fine di evitare un aumento del costo complessivo del servizio, per le condotte già sanzionate sulla base di contratti di servizio pubblico in vigore, occorre evitare un doppio regime sanzionatorio;

con riferimento all'articolo 5, comma 10 dello schema in esame non risultano inoltre chiaramente indicate le finalità alle quali dovrebbe essere destinato il cinquanta per cento delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni, prevedendosi soltanto, in maniera generica, che tali somme dovrebbero essere impiegate «per l'eventuale potenziamento dell'attività di controllo»;

in relazione all'articolo 9, comma 1, che prevede rilevanti sanzioni per difetto di informazioni relative al viaggio anche nei confronti dei venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie, occorre valutare gli effetti negativi che il rischio di tali sanzioni potrebbe avere in termini di sostenibilità economica dell'attività commerciale e, conseguentemente, di contrazione della rete di vendita affidata a terzi;

l'articolo 9, comma 2, dello schema in esame indica le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi in materia di informazioni relative al viaggio, tra i quali, in base al regolamento (CE) n. 1371/2007, rientra quello dell'impresa ferroviaria di informare il passeggero, nel corso del viaggio, delle «principali coincidenze», concetto che però non risulta chiaramente specificato;

per quanto concerne le sanzioni di cui all'articolo 16, comma 3, relative al mancato o non conforme adeguamento alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) previste a tutela dell'accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi alle persone a mobilità ridotta, appare opportuno esplicitare il principio in virtù del quale l'adeguamento alle STI deve essere limitato, così come previsto dal combinato disposto della decisione n. 2008/164/CE e dall'articolo 14, n. 3, della direttiva n. 2001/16/CE, all'infrastruttura di nuova realizzazione, ovvero ai componenti rinnovati o aggiornati dell'infrastruttura esistente; e che, di conseguenza, ai fini della attuabilità e sostenibilità economica si renda necessario redigere preventivamente un programma pluriennale di adeguamento alle STI per le stazioni aperte al pubblico e stabilire le priorità di intervento e le relative coperture, che dovranno essere contemplate nel contratto di programma tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura;

in relazione alle sanzioni previste dall'articolo 17 per la mancata adozione di misure per la sicurezza personale dei passeggeri, appare opportuno precisare che tali misure non riguardano i compiti e gli interventi

di esclusiva responsabilità degli organi di polizia e di pubblica sicurezza, come stabiliti dalle norme vigenti, e che nella valutazione delle misure stesse occorre comunque tenere conto della pianificazione degli interventi sicurezza effettuata nel contratto di programma tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura;

in relazione all'articolo 15, relativo alle sanzioni per mancata assistenza al viaggiatore, occorre considerare che nei contratti di servizio pubblico l'impresa ferroviaria è tenuta al rispetto di obblighi di assistenza più limitati e comunque diversificati, ad esempio tra servizio di livello nazionale e servizio di livello regionale o locale;

con specifico riferimento agli articoli 8, 9, 10, 14, 15, 16 e 17, occorre sottolineare che l'ottemperanza da parte dell'impresa ferroviaria alle previsioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 presuppone, in molti casi, la cooperazione con il gestore dell'infrastruttura;

in termini generali, si osserva che la misura delle sanzioni dovrebbe essere commisurata al prezzo dei servizi, al fine di meglio rispettare il disposto dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1371/2007, che prevede che le sanzioni, applicabili per inosservanza delle disposizioni del regolamento stesso, siano «effettive, proporzionate e dissuasive»;

si rileva che nello schema in esame sono utilizzate formule diverse ai fini della determinazione delle sanzioni («in caso di inosservanza dell'obbligo», «per ogni singolo caso di inosservanza», «in caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi», «per ogni singolo caso», «per ogni evento verificatosi», «per ogni singolo caso accertato», «per ciascun treno»), che possono determinare incertezze di carattere applicativo;

occorre infine ricordare che nella normativa dell'Unione europea sono definiti i diritti e gli obblighi dei passeggeri anche relativamente ad altre modalità di trasporto, rispetto alle quali, a livello nazionale, dovrà essere definita la relativa disciplina sanzionatoria; in particolare, sono stati approvati il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, e il Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus; appare quindi opportuno assicurare l'omogeneità e la coerenza della disciplina sanzionatoria delle violazioni dei diritti dei passeggeri riferita alle diverse modalità di trasporto, da adottare nell'ordinamento nazionale;

preso atto delle indicazioni emerse nel dibattito e nelle audizioni informali dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di RFI S.p.A., di Trenitalia S.p.A. e di NTV S.p.A. svolte dinanzi alla Commissione, nonché delle valutazioni espresse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

esprime parere favorevole

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole: «Autorità dei trasporti» con le seguenti: «Autorità di regolazione dei trasporti»;

b) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) Organismo di controllo: Autorità di regolazione dei trasporti»;

2) sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 (*Organismo di controllo*). – 1. L'Organismo di controllo di cui all'articolo 30 del regolamento competente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 del presente decreto è individuato nell'Autorità di regolazione dei trasporti.

2. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all'Autorità di regolazione dei trasporti sono assegnate ulteriori unità di personale, da reperire mediante apposita selezione, nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, in misura pari ad almeno dieci unità»;

3) all'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. L'Organismo di controllo riferisce al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente nell'ambito della relazione di cui all'articolo 37, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Ogni volta che lo ritenga necessario, l'Organismo di controllo può avanzare al Parlamento e al Governo proposte di modifica del presente decreto, anche con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate»;

4) all'articolo 4, comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Ogni passeggero» inserire le seguenti: «, solo dopo aver presentato un reclamo all'impresa ferroviaria e non aver ottenuto risposta,»;

b) sostituire le parole: «con successivo decreto ministeriale. L'Organismo di controllo» con le seguenti: «con successivo provvedimento dell'Organismo di controllo, che»;

5) all'articolo 4, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «la non manifesta infondatezza», inserire le seguenti: «e dopo aver verificato di non poter provvedere direttamente alla risposta» e sopprimere le seguenti parole: «con periodicità mensile»;

b) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso di condotte già sanzionate sulla base dei contratti di servizio pubblico in vigore, si applicano le sanzioni più elevate tra quelle previste dai suddetti contratti e quelle disposte dal presente decreto, escludendosi in ogni caso l'applicazione di un duplice regime sanzionatorio.»;

c) sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna nella propria autonomia, provvedono a individuare le predette strutture regionali, dandone comunicazione al Ministero e all'Organismo di controllo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine, in caso di inadempienza il Ministro, sentite le Regioni interessate, provvede direttamente a individuare le strutture regionali mancanti con proprio decreto, da adottare in via d'urgenza entro i successivi trenta giorni»;

d) sopprimere l'ultimo periodo;

6) all'articolo 5, sostituire i commi da 1 a 8 con il seguente: «1. Con successivo provvedimento, l'Organismo di controllo definisce le modalità e i termini del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni»;

7) all'articolo 5, comma 10, primo periodo, sostituire in fine le parole: «per l'eventuale potenziamento dell'attività di controllo» con le seguenti: «per il potenziamento dell'attività di controllo e il miglioramento dei servizi di trasporto ferroviario, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto»;

8) all'articolo 5, comma 12, sopprimere le parole: «anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni»;

9) all'articolo 16, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli adempimenti facenti capo al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, anche nella sua qualità di gestore delle stazioni, sono valutati anche in relazione al piano pluriennale di interventi per l'accessibilità delle stazioni e alla relativa copertura economico-finanziaria, da definire nell'ambito del contratto di programma stipulato con lo Stato»;

10) all'articolo 17, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Restano fermi in ogni caso i compiti e gli interventi di esclusiva responsabilità degli organi di polizia e di pubblica sicurezza, come stabiliti dalle norme vigenti. Gli adempimenti facenti capo al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, anche nella sua qualità di gestore delle stazioni, sono valutati anche in relazione al piano pluriennale di interventi per la sicurezza e alla relativa copertura economico-finanziaria, da definire nell'ambito del contratto di programma stipulato con lo Stato»;

e con le seguenti osservazioni:

1) ai fini della determinazione delle sanzioni, si utilizzi la medesima formula per trattare casi identici, specificando che le sanzioni sia applicano solo previo accertamento dell'effettiva violazione;

2) si adottino le opportune iniziative per assicurare l'omogeneità e la coerenza della disciplina sanzionatoria delle violazioni dei diritti dei passeggeri, da adottare nell'ordinamento nazionale, per quanto concerne le diverse modalità di trasporto, con particolare riferimento, oltre che al Regolamento (CE), n. 1371/2007, di cui allo schema in esame, anche al Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via

mare e per vie navigabili interne, e al Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus; a tal fine si potrebbe considerare l'opportunità di raccogliere in un unico testo normativo la disciplina sanzionatoria relativa alle diverse modalità di trasporto;

3) si valuti la possibilità di una generale rimodulazione delle sanzioni previste dallo schema di decreto in esame, in applicazione del principio di proporzionalità di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1371/2007, al fine di essere meglio commisurate al prezzo del servizio;

4) in relazione agli articoli 8, 9, 10, 14, 15, 16 e 17, appare opportuno che negli atti di regolazione del rapporto con il gestore dell'infrastruttura sia previsto un meccanismo di rivalsa a favore dell'impresa ferroviaria;

5) con riferimento all'articolo 9, comma 1, al fine di evitare effetti negativi sulla rete di vendita, si valuti la possibilità di ridurre le sanzioni per difetto di informazione a carico dei venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie;

6) in merito al medesimo articolo 9, comma 2, si valuti la possibilità di riformulare la disposizione in modo da specificare a quali coincidenze ferroviarie si debba fare riferimento per quanto riguarda le informazioni che le imprese ferroviarie sono obbligate a dare ai passeggeri durante il viaggio, ovvero se a quelle della stessa impresa ferroviaria tenuta a dare l'informazione oppure anche a quelle di altri operatori, e che cosa si debba intendere per coincidenze «principali»;

7) nella valutazione degli obblighi di assistenza al viaggiatore previsti dall'articolo 15, si tenga conto delle specifiche previsioni dei contratti di servizio pubblico, laddove siano previsti obblighi più limitati in relazione alle condizioni del servizio, ad esempio per il trasporto regionale o locale.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 75**

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,

premessi che:

l'adozione dello schema di decreto legislativo in esame risulta assai urgente, in quanto la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per non aver ottemperato agli obblighi sanciti dal regolamento (CE) n. 1371/2007, in particolare per quanto riguarda la mancata designazione dell'Organismo di controllo nazionale e la mancata individuazione delle sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento;

la materia oggetto dello schema di decreto legislativo rientra nelle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, con particolare riferimento a quelle relative alla tutela dei diritti degli utenti;

l'Autorità di regolazione dei trasporti, a decorrere dal 15 gennaio 2014, è entrata nella sua piena operatività;

appare pertanto opportuno che le funzioni di Organismo di controllo siano direttamente attribuite all'Autorità di regolazione dei trasporti, sopprimendo le previsioni contenute nello schema in esame, in base alle quali, nelle more della piena operatività dell'Autorità, tali funzioni sono in via transitoria attribuite alla Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

al fine di consentire all'Autorità di regolazione dei trasporti di svolgere in maniera efficace le funzioni di Organismo di controllo, occorre integrare i suoi organici con ulteriori, specifiche professionalità. Conseguentemente, è opportuno riferire all'Autorità, anziché alla Direzione generale, il potenziamento di personale previsto dall'articolo 3, comma 2 dello schema in esame;

appare altresì opportuno che l'Autorità, come Organismo di controllo nazionale, riceva e tratti solo in seconda istanza i reclami dei passeggeri, che dovrebbero rivolgersi in prima istanza direttamente ai gestori dei servizi;

dovrebbe quindi essere la stessa Autorità, con propri provvedimenti, a definire la disciplina attuativa in merito a modalità, procedure e termini per la presentazione dei reclami, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni. L'Autorità dovrebbe inoltre avere la possibilità, sulla base della propria esperienza, di proporre modifiche ed integrazioni alle disposizioni del decreto, anche per quanto concerne la misura delle sanzioni;

in relazione all'articolo 4, comma 5 dello schema in esame, appare opportuno:

a) attribuire in via diretta alle Regioni e alle Province autonome l'individuazione delle strutture ivi previste, alle quali inviare i reclami per i servizi di competenza regionale e locale, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta;

b) precisare che, al fine di evitare un aumento del costo complessivo del servizio, per le condotte già sanzionate sulla base di contratti di servizio pubblico in vigore, occorre evitare un doppio regime sanzionatorio;

con riferimento all'articolo 5, comma 10 dello schema in esame non risultano inoltre chiaramente indicate le finalità alle quali dovrebbe essere destinato il cinquanta per cento delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni, prevedendosi soltanto, in maniera generica, che tali somme dovrebbero essere impiegate «per l'eventuale potenziamento dell'attività di controllo»;

in relazione all'articolo 9, comma 1, che prevede rilevanti sanzioni per difetto di informazioni relative al viaggio anche nei confronti dei venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie, occorre valutare gli effetti negativi che il rischio di tali sanzioni potrebbe avere in termini di sostenibilità economica dell'attività commerciale e, conseguentemente, di contrazione della rete di vendita affidata a terzi;

l'articolo 9, comma 2, dello schema in esame indica le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi in materia di informazioni relative al viaggio, tra i quali, in base al regolamento (CE) n. 1371/2007, rientra quello dell'impresa ferroviaria di informare il passeggero, nel corso del viaggio, delle «principali coincidenze», concetto che però non risulta chiaramente specificato;

per quanto concerne le sanzioni di cui all'articolo 16, comma 3, relative al mancato o non conforme adeguamento alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) previste a tutela dell'accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi alle persone a mobilità ridotta, appare opportuno esplicitare il principio in virtù del quale l'adeguamento alle STI deve essere limitato, così come previsto dal combinato disposto della decisione n. 2008/164/CE e dall'articolo 14, n. 3, della direttiva n. 2001/16/CE, all'infrastruttura di nuova realizzazione, ovvero ai componenti rinnovati o aggiornati dell'infrastruttura esistente; e che, di conseguenza, ai fini della attuabilità e sostenibilità economica si renda necessario redigere preventivamente un programma pluriennale di adeguamento alle STI per le stazioni aperte al pubblico e stabilire le priorità di intervento e le relative coperture, che dovranno essere contemplate nel contratto di programma tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura;

in relazione alle sanzioni previste dall'articolo 17 per la mancata adozione di misure per la sicurezza personale dei passeggeri, appare opportuno precisare che tali misure non riguardano i compiti e gli interventi

di esclusiva responsabilità degli organi di polizia e di pubblica sicurezza, come stabiliti dalle norme vigenti, e che nella valutazione delle misure stesse occorre comunque tenere conto della pianificazione degli interventi sicurezza effettuata nel contratto di programma tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura;

in relazione all'articolo 15, relativo alle sanzioni per mancata assistenza al viaggiatore, occorre considerare che nei contratti di servizio pubblico l'impresa ferroviaria è tenuta al rispetto di obblighi di assistenza più limitati e comunque diversificati, ad esempio tra servizio di livello nazionale e servizio di livello regionale o locale;

con specifico riferimento agli articoli 8, 9, 10, 14, 15, 16 e 17, occorre sottolineare che l'ottemperanza da parte dell'impresa ferroviaria alle previsioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 presuppone, in molti casi, la cooperazione con il gestore dell'infrastruttura;

in termini generali, si osserva che la misura delle sanzioni dovrebbe essere commisurata al prezzo dei servizi, al fine di meglio rispettare il disposto dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1371/2007, che prevede che le sanzioni, applicabili per inosservanza delle disposizioni del regolamento stesso, siano «effettive, proporzionate e dissuasive»;

si rileva che nello schema in esame sono utilizzate formule diverse ai fini della determinazione delle sanzioni («in caso di inosservanza dell'obbligo», «per ogni singolo caso di inosservanza», «in caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi», «per ogni singolo caso», «per ogni evento verificatosi», «per ogni singolo caso accertato», «per ciascun treno»), che possono determinare incertezze di carattere applicativo;

occorre infine ricordare che nella normativa dell'Unione europea sono definiti i diritti e gli obblighi dei passeggeri anche relativamente ad altre modalità di trasporto, rispetto alle quali, a livello nazionale, dovrà essere definita la relativa disciplina sanzionatoria; in particolare, sono stati approvati il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, e il Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus; appare quindi opportuno assicurare l'omogeneità e la coerenza della disciplina sanzionatoria delle violazioni dei diritti dei passeggeri riferita alle diverse modalità di trasporto, da adottare nell'ordinamento nazionale;

preso atto delle indicazioni emerse nel dibattito e nelle audizioni informali dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di RFI S.p.A., di Trenitalia S.p.A. e di NTV S.p.A. svolte dinanzi alla Commissione, nonché delle valutazioni espresse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

esprime parere favorevole

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole: «Autorità dei trasporti» con le seguenti: «Autorità di regolazione dei trasporti»;

b) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) Organismo di controllo: Autorità di regolazione dei trasporti»;

2) sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 (*Organismo di controllo*). – 1. L'Organismo di controllo di cui all'articolo 30 del regolamento competente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 del presente decreto è individuato nell'Autorità di regolazione dei trasporti.

2. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all'Autorità di regolazione dei trasporti sono assegnate ulteriori unità di personale, da reperire mediante apposita selezione, nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, in misura pari ad almeno dieci unità»;

3) all'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. L'Organismo di controllo riferisce al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente nell'ambito della relazione di cui all'articolo 37, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Ogni volta che lo ritenga necessario, l'Organismo di controllo può avanzare al Parlamento e al Governo proposte di modifica del presente decreto, anche con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate.»;

4) all'articolo 4, comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Ogni passeggero» inserire le seguenti: «, solo dopo aver presentato un reclamo all'impresa ferroviaria e non aver ottenuto risposta»;

b) sostituire le parole: «con successivo decreto ministeriale. L'Organismo di controllo» con le seguenti: «con successivo provvedimento dell'Organismo di controllo, che»;

5) all'articolo 4, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «la non manifesta infondatezza», inserire le seguenti: «e dopo aver verificato di non poter provvedere direttamente alla risposta» e sopprimere le seguenti parole: «con periodicità mensile»;

b) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso di condotte già sanzionate sulla base dei contratti di servizio pubblico in vigore, si applicano le sanzioni più elevate tra quelle previste dai suddetti contratti e quelle disposte dal presente decreto, escludendosi in ogni caso l'applicazione di un duplice regime sanzionatorio»;

c) sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna nella propria autonomia, provvedono a individuare le predette strutture regionali e provinciali dandone comunicazione al Ministero e all'Organismo di controllo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine, in caso di inadempienza il Ministro, sentite le Regioni e le Province interessate, provvede direttamente a individuare le strutture regionali o provinciali mancanti con proprio decreto, da adottare in via d'urgenza entro i successivi trenta giorni»;

d) sopprimere l'ultimo periodo;

6) all'articolo 5, sostituire i commi da 1 a 8 con il seguente: «1. Con successivo provvedimento, l'Organismo di controllo definisce le modalità e i termini del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni»;

7) all'articolo 5, comma 10, primo periodo, sostituire in fine le parole: «per l'eventuale potenziamento dell'attività di controllo» con le seguenti: «per il potenziamento dell'attività di controllo e il miglioramento dei servizi di trasporto ferroviario, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto»;

8) all'articolo 5, comma 12, sopprimere le parole: «anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni»;

9) all'articolo 16, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli adempimenti facenti capo al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, anche nella sua qualità di gestore delle stazioni, sono valutati anche in relazione al piano pluriennale di interventi per l'accessibilità delle stazioni e alla relativa copertura economico-finanziaria, da definire nell'ambito del contratto di programma stipulato con lo Stato.»;

10) all'articolo 17, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Restano fermi in ogni caso i compiti e gli interventi di esclusiva responsabilità degli organi di polizia e di pubblica sicurezza, come stabiliti dalle norme vigenti. Gli adempimenti facenti capo al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, anche nella sua qualità di gestore delle stazioni, sono valutati anche in relazione al piano pluriennale di interventi per la sicurezza e alla relativa copertura economico-finanziaria, da definire nell'ambito del contratto di programma stipulato con lo Stato»;

e con le seguenti osservazioni:

1) ai fini della determinazione delle sanzioni, si utilizzi la medesima formula per trattare casi identici, specificando che le sanzioni sia applicano solo previo accertamento dell'effettiva violazione;

2) si adottino le opportune iniziative per assicurare l'omogeneità e la coerenza della disciplina sanzionatoria delle violazioni dei diritti dei passeggeri, da adottare nell'ordinamento nazionale, per quanto concerne le diverse modalità di trasporto, con particolare riferimento, oltre che al Regolamento (CE), n. 1371/2007, di cui allo schema in esame, anche al Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, e al Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus; a tal fine si potrebbe considerare l'opportunità di raccogliere in un unico testo normativo la disciplina sanzionatoria relativa alle diverse modalità di trasporto;

3) si valuti la possibilità di una generale rimodulazione delle sanzioni previste dallo schema di decreto in esame, in applicazione del principio di proporzionalità di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1371/2007, al fine di essere meglio commisurate al prezzo del servizio;

4) in relazione agli articoli 8, 9, 10, 14, 15, 16 e 17, appare opportuno che negli atti di regolazione del rapporto con il gestore dell'infrastruttura sia previsto un meccanismo di rivalsa a favore dell'impresa ferroviaria;

5) con riferimento all'articolo 9, comma 1, al fine di evitare effetti negativi sulla rete di vendita, si valuti la possibilità di ridurre le sanzioni per difetto di informazione a carico dei venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie;

6) in merito al medesimo articolo 9, comma 2, si valuti la possibilità di riformulare la disposizione in modo da specificare a quali coincidenze ferroviarie si debba fare riferimento per quanto riguarda le informazioni che le imprese ferroviarie sono obbligate a dare ai passeggeri durante il viaggio, ovvero se a quelle della stessa impresa ferroviaria tenuta a dare l'informazione oppure anche a quelle di altri operatori, e che cosa si debba intendere per coincidenze «principali»;

7) nella valutazione degli obblighi di assistenza al viaggiatore previsti dall'articolo 15, si tenga conto delle specifiche previsioni dei contratti di servizio pubblico, laddove siano previsti obblighi più limitati in relazione alle condizioni del servizio, ad esempio per il trasporto regionale o locale.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 12 marzo 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 58

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

45^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Commercio-Imprese per l'Italia, il dottor Roberto Cerminara, responsabile del settore commercio e legislazione d'impresa, l'avvocato Francesca Stefano, responsabile delle relazioni istituzionali, la dottoressa Flavia Allocca e il dottor Lucio Grammatico, del settore commercio e legislazione d'impresa, il dottor Carlo Gomez De Teran, segretario di Assocaseari e la dottoressa Rosa Caterina Cirillo, dell'Ufficio legislativo della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE).

La seduta inizia alle ore 14,35.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni**

Il sottosegretario CASTIGLIONE risponde all'interrogazione n. 3-00310 sulla struttura del Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN).

Precisa anzitutto che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ente pubblico non economico vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è socio di maggioranza con il 51 per cento delle quote di SIN.

Rileva che lo stanziamento complessivo per SIN, sul bilancio dell'AGEA, per il corrente anno è pari a 72.000.000 euro rispetto all'ammontare di 73.300.000 euro relativo al 2013.

Cita poi nel dettaglio i dati del bilancio di SIN nel triennio 2010-2012, soffermandosi sul totale dei costi di struttura.

In merito all'attuazione dei compiti istituzionali, ricorda che SIN è la società a partecipazione pubblica maggioritaria, con il compito di curare la gestione e lo sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). I compiti di coordinamento e gestione del SIAN sono stati trasferiti all'AGEA dal decreto legislativo n. 99 del 2004, in quanto connessi e funzionali ai ruoli istituzionali dell'AGEA quale organismo di coordinamento e organismo pagatore ai sensi della normativa comunitaria. SIN ha quindi lo scopo di curare la gestione e lo sviluppo del SIAN e, attraverso di esso, di supportare l'AGEA nell'esercizio delle sue funzioni nei confronti della Commissione europea, alla quale l'Agenzia deve garantire il rispetto dei requisiti delle attività di istruttoria e di controllo, nonché la rendicontazione di tutte le spese in materia di erogazione degli aiuti comunitari eseguite dagli organismi pagatori (circa 7 miliardi di euro per anno, a beneficio dei produttori italiani).

Richiama che, ai sensi di quanto previsto dalla suddetta normativa, l'AGEA ha proceduto all'istituzione della società SIN s.r.l. il 29 novembre 2005, con capitale sociale sottoscritto per intero da AGEA stessa.

Il 6 marzo 2006 è stata bandita la gara per la cessione – per nove anni, con riacquisto alla scadenza da parte dell'AGEA – del 49 per cento delle quote sociali al «partner tecnologico», che assume il ruolo di fornitore, in quanto a esso vengono contestualmente affidati i servizi operativi per lo sviluppo e la gestione del SIAN. La gara è stata aggiudicata il 7 maggio 2007 e a seguito di ciò dà conto nel dettaglio della composizione della compagine sociale di SIN.

Ricorda che il 25 agosto 2011 l'assemblea dei soci ha deliberato la trasformazione di SIN in S.p.a., amministrata da un consiglio di amministrazione di cinque membri, tre dei quali (nel cui ambito il presidente e l'amministratore delegato) sono designati dall'AGEA, gli altri due dai soci privati.

Riferisce poi sul modello di funzionamento di SIN. I compiti della struttura di SIN sono disciplinati da un apposito atto esecutivo con

AGEA che prevede l'esecuzione delle funzioni di governo, controllo, monitoraggio e collaudo delle attività operative per la gestione e lo sviluppo del SIAN.

Rileva che l'attuale composizione organica di SIN consta di un totale di 124 unità di personale e il personale dirigente risulta, al 31 dicembre 2013, composto di 13 unità per un ammontare complessivo, per le retribuzioni annue, pari a euro 1.705.598.

Con riferimento alla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro per il personale dirigente, segnala che dieci unità sono dirigenti dipendenti mentre tre sono dirigenti distaccati (due da Almagora e uno da Agriconsulting).

Descrive quindi gli immobili di proprietà di SIN, tra cui la sede di Via Palestro 81. Nell'immobile è ubicata l'infrastruttura informatica del CED SIAN. SIN dispone inoltre in locazione dello stabile di Via Salandra 13.

Segnala che precedentemente l'Agenzia e le società Agecontrol e SIN occupavano rispettivamente in locazione le sedi di Via Palestro 81, Via Bentivoglio 41, Via Palestro 32/37, con una spesa annuale di 3,7 milioni di euro. La soluzione ha, pertanto, consentito di ridurre l'esborso complessivo netto per affitto verso terzi di circa 700.000 euro per anno, nonché di razionalizzare i costi dei correlati servizi.

Ricorda infine che è allo studio da parte di AGEA, d'intesa con SIN e AGECONTROL, nell'ambito della *spending review*, un'ulteriore ipotesi di razionalizzazione dei costi che possa consentire un risparmio nelle spese per i locali.

Il senatore RUVOLO (*GAL*) prende atto dell'ampia risposta fornita dal Sottosegretario e, tuttavia, si dichiara insoddisfatto dei contenuti. Segnala criticamente il ritardo nel replicare al proprio atto di sindacato ispettivo, e richiama il grande interesse che la materia riveste nel settore agricolo; l'opinione pubblica e gli organi di stampa si sono inoltre recentemente occupati dell'ente oggetto dell'interrogazione.

Evidenzia che, per quanto concerne il trattamento economico della dirigenza, non sono stati forniti i dati sugli emolumenti ancora spettanti a ciascun dirigente, né sulla possibilità o meno di uno scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.

Segnala, inoltre, la mancanza di informazioni sulla provenienza delle somme utilizzate per l'acquisto degli immobili utilizzati come sedi di Agea, Agecontrol e SIN.

Ricorda che la Commissione ha esaminato disegni di legge in materia di riordino degli enti vigilati da parte del Ministero delle politiche agricole. In qualità di relatore sugli stessi esprime rammarico per la mancata conclusione dell'*iter* legislativo, che si è arrestato in concomitanza con la presentazione di un più ampio disegno di legge di iniziativa governativa sull'agricoltura, collegato alla manovra di finanza pubblica.

Conclude richiamando l'attenzione del rappresentante del Governo sull'imminente scadenza e successivo rinnovo dei vertici istituzionali di

numerose società pubbliche che operano nel comparto primario, auspicando che dette nomine avvengano secondo criteri uniformi, certi e verificabili.

Il sottosegretario CASTIGLIONE risponde quindi all'interrogazione n. 3-00538, sulla tutela del *made in Italy* nel settore agroalimentare. Ricorda anzitutto che, al fine di assicurare ai consumatori una corretta informazione e potenziare la prevenzione delle frodi alimentari, l'articolo 4 della legge n. 4 del 2011 ha reso obbligatoria anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza sulle etichette degli alimenti. Tuttavia, in sede di prima applicazione della legge per alcuni prodotti del settore lattiero, la decisione di esecuzione della Commissione europea del 28 agosto 2013 ha impedito all'Italia di emanare il decreto interministeriale attuativo con motivazioni correlate anche ai termini di entrata in vigore in materia del regolamento (CE) n. 1169 del 2011.

Rammenta che l'articolo 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003 – citata dall'interrogante – prevede il divieto dell'uso ingannevole «di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana» allorché ciò non corrisponda a verità, con conseguente applicabilità dell'articolo 517 del codice penale.

Segnala quindi che il Corpo forestale dello Stato, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo di propria competenza, è tenuto ad applicare le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1169 del 2011, nonché le norme interne, ivi comprese le fattispecie di reato previste dagli articoli 515 (frode nell'esercizio del commercio) e 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) del codice penale.

Ricorda anche la possibilità, consentita dall'ordinamento, di produrre con materia prima importata da Stati esteri, secondo quanto stabilito dal codice unico doganale europeo, ma garantendo al consumatore una trasparente informazione sulla reale provenienza della materia utilizzata e, quindi, sull'origine del prodotto finale.

Ciò premesso, segnala la recente adozione, anche grazie al sostegno dell'Italia, del regolamento di esecuzione n. 1337 del 2013 della Commissione europea del 13 dicembre 2013 in materia di etichettatura per le carni fresche, refrigerate o congelate di suino, ovino, caprino e di volatili, destinate alla commercializzazione. Tra le prescrizioni è stata introdotta quella relativa all'indicazione del Paese di origine, o del luogo di provenienza, nel quale gli animali sono stati allevati e macellati, dando così attuazione concreta al citato articolo 26 del regolamento n. 1169 del 2011. Si prevede la possibilità di utilizzare il termine «origine» solo nel caso di animali nati, allevati e macellati nello stesso Paese nonché di indicare il luogo di provenienza delle carni.

Ricorda che l'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) è l'autorità nazionale impegnata a garantire l'efficacia delle azioni volte a difendere la qualità e l'identità dei prodotti agro-alimentari italiani. Per tali motivi l'ICQRF collabora con l'Agenzia delle dogane e le Capitanerie di porto, per migliorare

l'attività di monitoraggio dei flussi d'introduzione dei prodotti agroalimentari provenienti da Paesi terzi ed evitare fraudolente commercializzazioni di alimenti falsamente dichiarati italiani sul territorio nazionale.

Rileva poi che, sin dai primi mesi del 2012, è aumentato il coinvolgimento del Corpo forestale dello Stato soprattutto nelle zone del Brennero e di Tarvisio: sulla base dei risultati ottenuti è stata attivata, su tutto il territorio nazionale, una specifica campagna di monitoraggio e intervento a tutela del *made in Italy*. Attraverso i comandi territoriali del Corpo forestale sono stati verificati prodotti, appartenenti a tutte le filiere alimentari (tra cui anche diversi tipi di prosciutti crudi stagionati, prodotti lattiero caseari, paste, olio, olive e grappe) che appongono la dicitura *made in Italy* o richiamano esplicitamente l'origine nazionale, individuando le fattispecie di falsa o fallace indicazione. L'attività, quindi, riguarda tutti i fenomeni di contraffazione: *italian sounding*, richiamo con *claims* nazionali, etichette di falsa origine italiana, sia con riferimento alla materia prima che alla trasformazione, perseguendo ogni utilizzo fuorviante sull'imballaggio di scritte, simboli, colori, figure, vessilli e bandiere tricolori ingannevoli.

Ricorda che contestualmente alla campagna specifica a tutela del *made in Italy* sono stati verificati altri aspetti della produzione agroalimentare, quali quelli connessi alla sicurezza dei prodotti a denominazione protetta, all'igiene degli alimenti e alla salute dei cittadini.

Osserva che, data l'ampiezza delle condotte fraudolente nel settore agroalimentare, l'impegno è condiviso da tutte le forze dell'ordine. Sul fronte internazionale, sono state inoltre attivate le procedure di cooperazione di polizia sulle reti Interpol ed Europol.

Segnala che la riconoscibilità dei prodotti agroalimentari, soprattutto all'estero, sarà in futuro sempre più connotata dalla garanzia delle produzioni d'eccellenza, dalla realizzazione dei prodotti con marchi di caratterizzazione nazionale (loghi, bandiere) per filiere completamente italiane, sia per origine della materia prima che per manifattura. Ciò consentirà alle piccole e grandi produzioni di alimenti realizzati interamente sul territorio nazionale, di giustificare il prezzo della materia prima di origine italiana e quindi di tutelare ulteriormente i redditi degli imprenditori agricoli e di difendere il territorio nazionale dedicato alle attività agricole.

Ricorda, infine, che il Corpo forestale dello Stato, con 7.000 operatori sul territorio nazionale attraverso 1.000 comandi e 150 uffici intermedi, svolge un ruolo importante anche nella difesa del territorio rurale e montano, con un monitoraggio delle matrici ambientali principali – aria, acqua e suolo – per garantire la salubrità e la qualità del cibo.

Il senatore SCOMA (*FI-PdL XVII*) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Sottosegretario. Osserva, infatti, che sono stati forniti precisi elementi informativi sull'attività di repressione delle condotte illecite nei confronti dei prodotti agroalimentari italiani e, tuttavia, l'entità e la gravità delle operazioni di contraffazione dei cibi desta ancora grande preoccupazione. Sollecita il Governo affinché nelle competenti sedi euro-

pee e internazionali si adoperi con crescente impegno a salvaguardia del *made in Italy* alimentare.

Il presidente FORMIGONI dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente FORMIGONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno delle frodi nel settore agroalimentare: audizione di rappresentanti della Confederazione generale italiana delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo (CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 4 marzo.

Il presidente FORMIGONI dà il benvenuto agli ospiti e, dopo aver richiamato le audizioni già svolte, segnala che con l'incontro odierno si acquisirà il punto di vista anche degli operatori della distribuzione e della ristorazione nell'ambito della tutela dei prodotti agroalimentari italiani dalle contraffazioni e dalle adulterazioni.

Il dottor CERMINARA rileva in premessa che nella filiera agroalimentare il canale della distribuzione costituisce l'anello finale, che si pone a contatto diretto con i consumatori e gli utenti.

Quanto alle modalità di contrasto del fenomeno delle contraffazioni, ritiene che l'eventuale ricorso a un inasprimento dell'apparato sanzionatorio è una scelta affidata *in toto* al legislatore. Segnala, tuttavia, la differente condizione in cui si trovano i produttori rispetto ai distributori, dal punto di vista della disponibilità delle informazioni sulla provenienza dei prodotti agroalimentari e sulla veridicità dei dati indicati dalle etichette. Coloro che utilizzano o vendono i prodotti non sono nella maggior parte dei casi in grado di effettuare precise valutazioni sulla provenienza e la qualità della materia prima.

Il dottor GOMEZ DE TERAN fa presente che il settore lattiero caseario rientra tra quelli che sono maggiormente danneggiati da fenomeni

di imitazione e di contraffazione. Segnala la gravità di tale circostanza, poiché l'Italia è uno dei maggiori produttori europei di derivati del latte di qualità.

Ritiene indispensabile che il Governo italiano, nelle sedi bilaterali e multilaterali, concluda accordi di libero scambio che rechino precise clausole di garanzia per le produzioni *made in Italy*.

Rileva che la normativa europea in vigore impone a ogni *partner* la repressione delle condotte di imitazione fraudolenta e, tuttavia, si verificano ancora numerose fattispecie di concorrenza sleale e di imitazione, tali da non consentire ai consumatori di comprendere la reale qualità del prodotto consumato.

La dottoressa CIRILLO sottolinea che la repressione delle condotte fraudolente rispetto alle produzioni agroalimentari italiane corrisponde a un preciso interesse anche degli esercenti nel campo della ristorazione, al fine di mantenere il rapporto fiduciario con la clientela. Il canale della ristorazione intrattiene rapporti con tutti gli attori della filiera agroalimentare e con i consumatori finali, e ciò crea delicate problematiche nel campo delle informazioni da fornire ai consumatori.

Segnala l'esigenza di evitare eccessivi aggravii burocratici per i pubblici esercenti, i quali non dispongono di elementi sufficienti alla verifica della veridicità delle etichettature. Essi utilizzano peraltro sovente alimenti sfusi e applicano la normativa interna ed europea in materia. Eguali prescrizioni riguardano gli alimenti contenenti allergeni e i prodotti surgelati, rispetto ai quali i profili informativi sono fondamentali.

Conclude con l'auspicio di una razionalizzazione delle verifiche e dei controlli che riguardano i soggetti della filiera agroalimentare a tutela della corretta informazione e della salute degli utenti.

La senatrice PIGNEDOLI (PD) chiede quali possono essere le misure più urgenti per sostenere l'importante rete della ristorazione italiana.

La senatrice DONNO (M5S) chiede una valutazione sull'incidenza di condotte criminose da parte delle organizzazioni a delinquere nel settore della distribuzione e della ristorazione, e quali misure potrebbero essere efficaci per contrastarle. Domanda inoltre una valutazione sulla trasparenza e conoscibilità del sistema dei controlli e delle ispezioni.

Il senatore DALLA TOR (NCD) chiede ulteriori chiarimenti sugli oneri gravanti sugli operatori della distribuzione alimentare per evitare la commercializzazione di prodotti agroalimentari contraffatti.

Il dottor CERMINARA replica ai quesiti posti facendo anzitutto presente che il sistema nazionale delle sanzioni sugli operatori della filiera agroalimentare è ampio e completo. Maggiori criticità si riscontrano, a suo avviso, nel sistema dei controlli, che sovente impongono ai soggetti vigilati oneri e adempimenti eccessivi. Auspica in materia una semplifica-

zione, soprattutto per quanto concerne la distribuzione e la ristorazione, seguendo l'esempio di quanto viene proposto nel disegno di legge di riordino del settore agricolo recentemente presentato dal Governo, e che riguarda, appunto, le sole imprese agricole.

Il dottor GOMEZ DE TERAN fa presente che è in corso di approvazione nelle sedi europee un riassetto dei controlli nell'intero settore agroalimentare. Tale riordino potrebbe a suo avviso costituire un'occasione per un'analoga operazione anche a livello nazionale. Suggerisce una diversa distribuzione dell'attività di vigilanza lungo la filiera, al fine di non gravare eccessivamente i piccoli operatori commerciali.

Ritiene che una misura efficace di contrasto al fenomeno dell'*italian sounding* potrebbe essere un'operazione di promozione commerciale dei prodotti autenticamente italiani, onde favorire il consumo consapevole dei prodotti agroalimentari.

La dottoressa CIRILLO richiama la positiva esperienza della qualificazione dei ristoranti italiani come tipici ovvero certificati, in ottemperanza di determinati criteri. Ciò evidenzia il positivo impegno dei ristoratori a rispettare elevati parametri qualitativi.

Il presidente FORMIGONI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore STEFANO (*Misto-SEL*) segnala l'esigenza che il Governo risponda alle interrogazioni in Commissione con maggiore tempestività. Anche in relazione, ai temi trattati dalle interrogazioni svolte nella seduta odierna, sottopone all'attenzione del Presidente e della Commissione la necessità di approfondire la tematica del riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, oggetto di specifiche disposizioni del disegno di legge governativo n. 1328, nonché delle nomine dei vertici delle società pubbliche nel comparto primario.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI comunica che in occasione dell'audizione sui riflessi sul settore della serricoltura della normativa sulla cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari di rappresentanti dell'Associazione produttori piante in coltura protetta (ASSOPLANT), svoltasi in sede di Uffi-

cio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari mercoledì 5 marzo 2014, alle ore 15,15, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 12 marzo 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 21

Presidenza del Vice Presidente
CONSIGLIO

indi del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,55

*AUDIZIONI INFORMALI IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 320 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE E IPERBARICHE)*

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

68^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

*(320) DI BIAGIO ed altri. – Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
(Rinvio del seguito dell'esame)*

Il presidente MUCCHETTI comunica che sono pervenuti documenti sul disegno di legge in esame, che saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di rinviare rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 12 marzo 2014

Plenaria

60^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente SPILABOTTE comunica che la documentazione consegnata nel corso delle audizioni informali del 4 e dell'11 marzo scorso, riferite al disegno di legge n. 1051, svoltesi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione. Comunica inoltre che il documento consegnato durante l'audizione odierna, dinanzi agli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari delle Commissioni riunite 11^a e 12^a, riferito al disegno di legge n. 660, sarà anch'esso reso disponibile sulla pagina *web* della Commissione. Comunica infine che saranno altresì pubblicati i documenti relativi all'audizione informale dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) del 5 marzo scorso.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario BOBBA risponde all'interrogazione 3-00115, sottolineando che a norma del decreto legislativo n. 42 del 2006 è consentito

cumulare i soli «periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione»; tuttavia, come ricordato dall'interrogante, la copertura contributiva per gli iscritti all'ENASARCO è integrativa rispetto a quella INPS, e pertanto risulta impossibile applicare agli stessi l'istituto della totalizzazione. Inoltre, agli iscritti che abbiano cessato l'attività di agenzia senza aver raggiunto il requisito contributivo minimo richiesto per il pensionamento di vecchiaia, la legge riconosce la facoltà di presentare domanda di prosecuzione volontaria dei versamenti.

In mancanza dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'accesso alla contribuzione volontaria, il conto previdenziale intestato all'iscritto può essere incrementato esclusivamente da contribuzione obbligatoria rimessa da ditte mandanti per effetto del conferimento di un nuovo mandato di agenzia; ciò in quanto la previdenza ENASARCO è una previdenza di categoria, che persegue lo scopo di assicurare una copertura previdenziale ai soli soggetti che abbiano effettivamente svolto attività di agenzia.

Con il vigente Regolamento, la Fondazione – al fine di assicurare tutela anche in favore di coloro che svolgono attività di agenzia per un limitato lasso temporale – ha introdotto la rendita contributiva. Tale istituto, che sarà operativo soltanto a partire dal 2024 e per gli iscritti dal 1° gennaio 2012, sotto forma di rendita reversibile, verrà erogato in favore dei neo iscritti al raggiungimento dell'età pensionabile (67 anni), in presenza di un'anzianità contributiva di almeno 5 anni e con una riduzione del 2 per cento per ciascun anno mancante al raggiungimento del requisito pensionistico della quota. L'operatività dell'istituto per il futuro trova la sua *ratio* nel fatto che soltanto dal 2024 saranno andate a regime tutte le misure correttive per la stabilità di lungo periodo della previdenza ENASARCO, mentre l'erogazione agli attivi attuali si tradurrebbe in un onere che la categoria degli agenti non può sostenere, perché determinerebbe un incremento inaccettabile dell'aliquota contributiva.

Da ultimo precisa che l'articolo 36 del vigente Regolamento della Fondazione ENASARCO disciplina l'omissione contributiva e che nell'attuale Regolamento non v'è più alcun riferimento al trasferimento dei contributi ad altro fondo.

La senatrice FAVERO (*PD*) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, pervenuta con un ritardo per il quale ovviamente il sottosegretario Bobba, da poco in carica, è del tutto incolpevole, dichiarandosi parzialmente soddisfatta. L'attuale situazione di crisi determina per molti l'impossibilità di tornare al lavoro e per queste ragioni, dopo anni di versamenti all'Enasarco, molti si ritrovano a non riuscire a far fronte alle quote. Dopo aver rilevato che il potenziale aumento delle aliquote citato nella risposta andrebbe comunque quantificato, sottolinea che l'Ente dispone di un ampio patrimonio immobiliare che, attraverso una gestione oculata, potrebbe utilmente fronteggiare la situazione e si riserva di condurre ulteriori approfondimenti sulla materia.

La presidente SPILABOTTE ricorda che, in assenza dei proponenti, la risposta all'interrogazione n. 3-00796 è rinviata ad altra data. Ringrazia quindi il sottosegretario Bobba e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,45.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 12 marzo 2014

Plenaria

101^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professore Renato Balduzzi, già Ministro della salute.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi. Saggiunge che il ricorso a tale forma di pubblicità è stato autorizzato, in via eccezionale, dal Presidente del Senato, considerato il peculiare rilievo della procedura informativa.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto caso Stamina: audizione del professore Renato Balduzzi, già Ministro della salute

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 5 marzo.

La PRESIDENTE rivolge un saluto all'ospite e gli cede la parola.

Il professore BALDUZZI svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, la senatrice CATTANEO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatrice per la procedura informativa, la senatrice DIRINDIN (*PD*), il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*), relatore per la procedura informativa, la presidente DE BIASI (*PD*), il senatore DALLA ZUANNA (*SCpI*) e il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*).

Il professore BALDUZZI risponde alle domande e si riserva l'invio di documentazione, nonché di rispondere per iscritto agli eventuali quesiti aggiuntivi che gli perverranno dalla Commissione.

La PRESIDENTE, ringraziato l'ospite, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

SULL'AFFARE ASSEGNATO CONCERNENTE LE IMPLICAZIONI SANITARIE E AMBIENTALI DELL'INSTALLAZIONE DEL MUOS

La PRESIDENTE, in riferimento all'intervento polemico svolto dal senatore Santangelo, presidente del Gruppo M5S, nel corso dei lavori d'Assemblea di ieri, fa rilevare che la programmazione delle attività istruttorie dell'affare in titolo si è svolta, nella sede a ciò deputata, in un clima di serena e proficua collaborazione: i senatori del Gruppo M5S presenti alla riunione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni 12^a e 13^a riunite, dopo aver manifestato alcune iniziali perplessità sull'assegnazione dell'affare, ed espresso l'auspicio di un'istruttoria sollecita, hanno fornito il loro apporto alla riflessione in ordine alla programmazione dei lavori. Pertanto, è parso del tutto fuori luogo il riferimento del senatore Santangelo a presunte «forzature» in cui sarebbe incorsa la Presidenza delle Commissioni riunite, svolto anche espressioni formalmente non corrette. Precisa infine che la trattazione dell'Affare assegnato da parte delle Commissioni e l'esame da parte dell'Assemblea delle mozioni sul MUOS non sono connessi sul piano formale, ancorché possa essere utile un coordinamento sostanziale.

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*), nel condividere la perplessità sui toni usati dal Presidente del Gruppo M5S, esprime l'avviso che sia stata la

tempistica dell'assegnazione dell'Affare, e i suoi riverberi in sede di Conferenza dei Capigruppo, a dare origine alla contestazione in Assemblea. Saggiunge che potrebbe essere opportuno un chiarimento politico in proposito, fermo restando che l'Assemblea potrà eventualmente prendere in considerazione la possibilità di rinviare la trattazione delle mozioni sul MUOS in attesa del completamento dell'istruttoria delle Commissioni.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*) ritiene che la Presidente non sia incorsa in alcuna forzatura, ragione per cui non si può che rinnovare la fiducia nel suo operato. Suggerisce di addivenire a un chiarimento nella sede più appropriata, che a suo avviso è rappresentata dall'Assemblea.

La senatrice TAVERNA (*M5S*), nell'associarsi all'intervento appena svolto, assicura che acquisirà ulteriori elementi informativi attraverso una interlocuzione diretta con il senatore Santangelo. Si rammarica per non aver potuto partecipare ai lavori degli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite, e anche di non aver potuto confrontarsi informalmente con la Presidente prima dello svolgimento di una discussione così problematica in sede plenaria.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), premesso che in relazione all'Affare concernente il MUOS l'intendimento è quello di svolgere un'istruttoria celere e proficua, ritiene che l'operato della Presidente sia stato irreprensibile, e pertanto è perfino pleonastico ribadire la fiducia nei suoi riguardi. Inoltre, rammenta che la decisione di richiedere l'assegnazione dell'Affare, in sede riunita con la Commissione 13^a, maturò nell'ambito di una riunione dell'Ufficio di Presidenza in cui non vennero manifestate obiezioni di sorta.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), avendo partecipato ai lavori degli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite, fa presente che non si sono registrate in quella sede particolari obiezioni allo svolgimento dell'istruttoria sul MUOS ma, al contrario, è emersa la volontà condivisa di procedere senza indugio e in maniera proficua, prestando particolare attenzione agli aspetti organizzativi.

La PRESIDENTE, nel ribadire l'assenza di qualsivoglia forzatura e la linearità della procedura seguita, fa presente che, qualora ve ne fosse stata la possibilità, sarebbe stata sua cura dissipare ogni possibile dubbio in proposito già nel corso dei lavori dell'Assemblea di ieri.

La seduta termina alle ore 15,05.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 59

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,55

*AUDIZIONE INFORMALE IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 234 (OSPE-
DALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI)*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 12 marzo 2014

Sottocommissione per i pareri

23^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 8,55

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 4^a Commissione:

(1157) BATTISTA ed altri. – Disposizioni per la revisione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera e delega al Governo: rinvio dell'espressione del parere.

Plenaria

72^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 14,45.

PER UN SALUTO AL NUOVO SOTTOSEGRETARIO DI STATO BARBARA DEGANI

Il presidente MARINELLO rivolge un saluto al sottosegretario Barbara Degani, auspicando una proficua collaborazione.

La Commissione si associa.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (n. COM (2014) 20 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della Risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 57)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Poiché non vi sono richieste di intervento sullo schema di risoluzione proposto dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto della seduta precedente, si procede alla votazione.

Previa verifica del numero legale, lo schema di risoluzione con osservazioni è posto ai voti e approvato.

*AFFARI ASSEGNATI***Sulle problematiche ambientali connesse alla prospezione, ricerca, coltivazione ed estrazione di idrocarburi liquidi in mare, anche con particolare riferimento alle conseguenze sulle coste nazionali (n. 52)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 novembre 2013.

Il presidente MARINELLO illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Il senatore CUOMO (*PD*) ritiene opportuno sostituire, nella parte relativa al parere degli Enti locali sulle installazioni da sottoporre alla valutazione di impatto ambientale (VIA), le parole «nell'ambito» con le seguenti «quale parte integrante». Suggerisce inoltre una formulazione più prescrittiva per quanto riguarda la funzione del parere degli Enti locali in relazione alle istanze di rilascio di titoli minerari in mare.

Il senatore BRUNI (*FI-PdL XVII*) condivide la richiesta del senatore Cuomo relativa alla funzione del parere degli Enti locali nell'ambito della

procedura di VIA. Sussistono invece possibili illegittimità costituzionali nella previsione in base alla quale gli Enti locali possono avere un ruolo nella procedura di rilascio di titoli minerari in mare. Inoltre, la rivisitazione del complesso delle autorizzazioni di ricerca e prospezione disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 dicembre 2012 pone profili di incertezza del diritto, poiché lede l'affidamento dei concessionari. È infine condivisibile l'ipotesi di moratoria per le nuove attività di coltivazione di idrocarburi liquidi nel mare territoriale, nelle more del recepimento della direttiva 2013/30/UE.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) osserva che le premesse dello schema di risoluzione dovrebbero prevedere un riferimento alla strategia energetica nazionale (SEN), che già presume la valorizzazione delle risorse energetiche del Paese, rinnovabili e non. Andrebbero poi previsti un riferimento alla sicurezza degli impianti di estrazione e il coinvolgimento assicurativo delle imprese.

Il senatore DALLA ZUANNA (*SCpI*) manifesta apprezzamento per il lavoro di sintesi svolto dal presidente Marinello. Giudica favorevolmente i maggiori vincoli sull'estrazione del petrolio piuttosto che su quella del gas. Condivide infine le perplessità del senatore Bruni in merito alla illegittimità costituzionale della previsione che gli Enti locali possono incidere nell'*iter* di rilascio di titoli minerari in mare.

Il senatore VACCARI (*PD*) ritiene che lo schema di risoluzione raccolga le indicazioni emerse dal ciclo di audizioni e rappresenti un punto di equilibrio tra esigenze talvolta contrapposte, fondamentale per avviare un percorso condiviso nei prossimi mesi. Per quanto riguarda il prelievo degli idrocarburi in mare, si propone una moratoria sul prelievo di petrolio, la cui quantità e qualità – come è stato acclarato grazie alle audizioni svolte – è scarsa, e si prevede un invito risoluto all'adempimento della normativa europea. In particolare, suggerisce la soppressione della parola «liquidi» nella parte che impegna il Governo a definire una strategia comune con i Paesi del Mediterraneo. Dichiara infine l'orientamento favorevole del suo Gruppo sulla proposta di risoluzione poiché essa indica al Governo precisi impegni da attuare nell'ambito di un percorso definito e chiama i Ministeri competenti a fornire risposte concrete in tempi certi.

La senatrice NUGNES (*M5S*) condivide parte dei contenuti dello schema di risoluzione, la cui complessità impone di procedere al voto in una seduta successiva onde consentire le valutazioni necessarie. Manifesta infine apprezzamento per le osservazioni dei senatori Cuomo e Vaccari.

Il senatore COMPAGNONE (*GAL*) ritiene opportuno che il complesso delle autorizzazioni per la ricerca e le prospezioni, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 dicembre 2012, venga rivi-

sto anche in considerazione del mancato perfezionamento dei relativi atti di concessione.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) reputa necessario inserire un esplicito riferimento alle problematiche delle coste del golfo di Venezia, interessate dal fenomeno della subsidenza.

Il sottosegretario Barbara DEGANI ricorda che l'Italia è uno dei Paesi d'Europa e del Mediterraneo che dedica particolare attenzione alla tutela del mare. Lo schema di risoluzione costituisce un importante stimolo all'adempimento degli obblighi comunitari internazionali, al fine di innalzare gli *standard* di sicurezza e di attenzione relativi alla perforazione dei fondali marini. Il Governo è già attivamente impegnato nella ratifica del Protocollo «*off-shore*» della Convenzione di Barcellona e nel recepimento della direttiva comunitaria 2013/30/UE. Assicura infine la piena collaborazione del Ministero dell'ambiente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2014) 20 DEFINITIVO
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ
(Doc. XVIII, N. 57)**

La 13^a Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (n. COM (2014) 20 definitivo);

ricordato che la proposta in esame modifica la direttiva 2003/87/CE sul sistema unionale dello scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra (EU ETS) e istituisce una riserva stabilizzatrice del mercato mirante a compensare gli squilibri tra domanda e offerta di quote;

considerato che, essendo la tutela dell'ambiente l'obiettivo principale della proposta, la base giuridica è individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale;

valutato che il sistema unionale di scambio delle quote di emissione (EU ETS) funziona come sistema armonizzato di regolazione del mercato del carbonio in tutto il territorio dell'Unione. L'Unione europea ha pertanto diritto ad agire in conformità al principio di sussidiarietà. La sua azione finalizzata a modificare una direttiva vigente non comporta una sottrazione di sovranità per gli stati membri. L'iniziativa della Commissione ha la finalità di migliorare il sistema di scambio delle quote di emissione e di garantire il rispetto dei *target* ambientali internazionali dell'Unione, obiettivo che può essere raggiunto solo al livello dell'Unione,

si pronuncia, per quanto di competenza,
in senso favorevole con le seguenti osservazioni:

– si sottolinea preliminarmente che il meccanismo di riserva proposto dalla Commissione europea rappresenta un primo passo nella giusta direzione, ritenendo tuttavia necessario rivedere alcuni parametri implementativi al fine di garantirne l'efficacia;

– poiché l'implementazione del meccanismo a partire dal 2021 non permette di dare un segnale di breve periodo al mercato, si rende necessario anticipare l'introduzione del meccanismo di riserva al 2018;

– gli aggiustamenti annuali ai volumi d'asta, sia in sottrazione che in addizione, non consentono di reagire in maniera adeguata agli *shock* che il sistema cerca di correggere, si ritiene pertanto necessario aumentare il volume dell'aggiustamento.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 52

La 13^a Commissione permanente del Senato,

premessi che:

– l’attività di esplorazione finalizzata alla scoperta di giacimenti petroliferi e di idrocarburi comporta per sua natura operazioni invasive dei fondali e degli ambienti marini;

– il Mar Mediterraneo è un mare piccolo e semichiuso con originalissime caratteristiche che rappresenta uno straordinario patrimonio dell’intera umanità e che, con una dimensione inferiore all’1 per cento dei mari del Mondo, è gravato dal transito del 25 per cento del traffico mondiale di idrocarburi, di cui solamente un terzo destinato ad approdi e consumi mediterranei;

– la consapevolezza dei gravissimi pericoli connessi alle attività di estrazione *offshore* nel Mar Mediterraneo induce a guardare con grande attenzione all’impatto del decreto del 27 dicembre 2012, recante «Ampliamento della zona "C", aperta alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi in mare»;

– gli eventi sismici che hanno interessato il territorio nazionale negli ultimi anni attestano l’imprevedibilità dell’attività tellurica e vulcanica sotto la crosta terrestre, in mare e sulla terraferma, rimanendo sempre sospesa la minaccia che un terremoto in mare possa danneggiare le piattaforme utilizzate per le attività di ricerca e di estrazione con episodi di inquinamento difficili da controllare, che sortirebbero effetti deleteri sulle attività economiche realizzate in mare e sulle coste nazionali;

– da queste considerazioni deriva l’assoluta inopportunità a proseguire o ad autorizzare nuove trivellazioni, poiché ogni altra attività legata a prospettive di estrazione di idrocarburi in mare e a terra, ancorché meramente esplorativa, intaccherebbe l’integrità dei siti, marini e terrestri, e l’immagine ad alto valore naturalistico che sempre più si va imponendo all’attenzione del turismo internazionale;

– è urgente avviare, anche nelle sedi internazionali e comunitarie, idonee iniziative politiche, normative ed amministrative per definire più severe regolamentazioni, strumenti e capacità di intervento a fronte dei rischi connessi alle attività di ricerca, coltivazione e trasporto via mare di idrocarburi;

– considerato che nel corso della XVI Legislatura, il 15 giugno 2011, la 13^a Commissione permanente del Senato, in sede di esame dell’affare assegnato relativo alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio «Affrontare la sfida della sicurezza delle

attività *offshore* nel settore degli idrocarburi» (COM (2010) 560 DEF), approvò una risoluzione con la quale si impegnava il Governo, tra l'altro, ad avviare tutte le procedure necessarie per la ratifica del protocollo per la protezione del Mediterraneo contro l'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondale marino e del relativo sottosuolo (Protocollo *offshore*) e ad operare per far sì che l'attuazione del protocollo medesimo sia riconosciuta come priorità nell'attività della Convenzione di Barcellona per il biennio 2012-2013 e ad attivarsi nelle diverse sedi internazionali, comunitarie e nazionali per la modifica del regime giuridico delle responsabilità per gli sversamenti inquinanti in mare prodotti da trasporti marittimi di idrocarburi ed altre sostanze inquinanti, mediante l'espressa corresponsabilizzazione delle società, delle imprese e dei soggetti destinatari di detti trasporti, al fine di espandere il novero dei responsabili tenuti a risarcire i danni anche ambientali, così da conseguire una maggiore attenzione anche da parte dei medesimi destinatari ai requisiti di modernità, di efficienza e di sicurezza delle navi da utilizzare per il trasporto via mare di sostanze inquinanti o pericolose,

impegna il Governo:

– a riconsiderare la disciplina recata dall'articolo 6 comma 17 del decreto legislativo n. 152 del 2006 – come modificato dall'articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 – nella parte in cui sono fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nell'ambito di un disegno di legge di iniziativa governativa o parlamentare di riordino delle procedure autorizzative;

– a rivedere il complesso delle autorizzazioni per la ricerca, le prospezioni e le perforazioni in mare rilasciate a seguito del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 dicembre 2012, che ha ampliato la zona marina «C»;

– a prevedere, in maniera chiara ed univoca, che il parere degli enti locali sulle installazioni da assoggettare a valutazione di impatto ambientale (VIA) sia acquisito e vagliato nell'ambito dello stesso procedimento di VIA;

– a valutare quale sia l'effettiva produttività dei giacimenti in esercizio e ad assicurare che le imprese responsabili reperiscano le risorse necessarie a finanziare le attività di *decommissioning* delle piattaforme da avviare a dismissione e ad assicurare la soddisfazione delle richieste di risarcimento a cui sono tenute le compagnie petrolifere per i danni ambien-

tali cagionati, attraverso l'innalzamento delle *royalty* sulle attività estrattive e sulle concessioni di coltivazione in mare;

– a prevedere che l'istruttoria per le perforazioni in mare – i cui oneri sono posti a carico dei soggetti che inoltrano l'istanza – sia effettuata mediante il contributo di istituti di livello nazionale in possesso delle professionalità tecniche e delle competenze specialistiche, quali l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che devono essere coinvolti, in via ordinaria, nelle procedure finalizzate a tale tipologia di valutazioni;

– ad assicurare la previsione e la conseguente valutazione del parere degli Enti locali in relazione alle istanze di rilascio di titoli minerari in mare;

– a promuovere con la massima tempestività la ratifica degli accordi e delle convenzioni internazionali, a cui l'Italia aderisce – ed in particolar modo del Protocollo *offshore* della Convenzione di Barcellona – che in ogni modo mirino a prevenire o a minimizzare gli impatti prodotti dalle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi che si svolgono lungo le coste, unitamente a tutte le convenzioni concernenti la prevenzione o minimizzazione degli impatti prodotti dal trasporto di idrocarburi e sostanze pericolose via mare o comunque relative all'inquinamento marino;

– a promuovere in tutte le sedi opportune iniziative volte a definire una comune strategia con tutti gli altri Paesi del Mediterraneo per una severa regolazione dello sfruttamento di giacimenti sottomarini di idrocarburi liquidi nell'intero bacino;

– a promuovere un innalzamento del quadro regolatorio in materia di sicurezza anche nei Paesi del Mar Mediterraneo attraverso l'attivazione degli opportuni canali diplomatici e la promozione di una conferenza dei Paesi rivieraschi;

– a verificare la compatibilità di attività eventualmente in corso da parte di Stati mediterranei in acque internazionali o di loro competenza con gli accordi internazionali in essere e con le discipline regolative concernenti lo sfruttamento della piattaforma continentale e comunque, ove ritenga, ad attivare una stretta interlocuzione con gli stessi Stati per sollecitare il fermo di iniziative che, data la particolare contiguità e vicinanza con la regione marina e con le coste italiane, potrebbero metterne a rischio l'integrità e in virtù di ciò predisporre l'elenco esatto delle autorizzazioni rilasciate ed ancor oggi in vigore e con riferimento alle acque territoriali italiane e, al di fuori di esse, alla piattaforma continentale ed altresì di ogni altro nulla osta rilasciato anche con riferimento ad iniziative di stessa natura ove lo Stato italiano sia partecipe;

– ad assicurare il recepimento della Direttiva 2013/30/UE, prestando particolare attenzione alla valutazione delle capacità tecnico-economiche del richiedente, anche per far fronte a eventuali misure di compensazione di danni ambientali, al coinvolgimento dei territori e ai compiti della Autorità competente;

- ad indire una moratoria per le nuove attività di coltivazione di idrocarburi liquidi nel mare territoriale, nelle more del recepimento della Direttiva 2013/30/UE, del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
- incrementare le aliquote delle *royalty* del 50 per cento rispetto alle attualmente vigenti per i progetti avviati dopo il 29 giugno 2010;
- ad assicurare che gli introiti erariali previsti dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 siano integralmente assegnati, ad inizio dell'anno finanziario successivo, appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare
- ad incrementare le condizioni di sicurezza del trasporto marittimo con particolare riferimento al Mare Adriatico;
- a prevedere la sospensione delle attività in zone di acclarato rischio sismico, vulcanico, tettonico così come indicato da indagini scientifiche preventive di supporto effettuate dagli enti di ricerca INGV, ISPRA e CNR;
- a prevedere il blocco delle attività in corso e del rilascio di future autorizzazioni previste in zone di particolare ripopolamento ittico, così come opportunamente indicato da indagini scientifiche preventive di supporto, effettuate dagli enti di ricerca INGV, ISPRA e CNR;
- ad effettuare una analisi preventiva dei costi e dei benefici in relazione a future attività esplorative da autorizzare in zone di particolare pregio turistico ed economico.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 12 marzo 2014

Plenaria

50^a Seduta

Presidenza del Presidente

CHITI

La seduta inizia alle ore 13,10.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario (n. COM (2013) 161 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (n. COM (2013) 162 definitivo)

(Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sugli atti comunitari congiunti sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della Risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 7)

Il PRESIDENTE sottopone alla Commissione l'opportunità di avvalersi della facoltà di inviare al Governo, in forma di risoluzione, le osservazioni già approvate dalla Commissione e destinate in origine alle Commissioni competenti.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la risoluzione proposta dal Presidente, pubblicata in allegato.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'anno europeo dello sviluppo (2015) (n. COM (2013) 509 definitivo)

(Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sull'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della Risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 8)

Il PRESIDENTE sottopone alla Commissione l'opportunità di avvalersi della facoltà di inviare al Governo, in forma di risoluzione, le osservazioni già approvate dalla Commissione e destinate in origine alle Commissioni competenti.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la risoluzione proposta dal Presidente, pubblicata in allegato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sollecita una interlocuzione più assidua con i parlamentari europei eletti in Italia, che è particolarmente proficua anche in considerazione del ruolo rafforzato del Parlamento europeo dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Nel ricordare il positivo dialogo in occasione dell'audizione svolta la scorsa settimana nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul semestre europeo, sollecita audizioni periodiche, da svolgere, anche in videoconferenza, con gli eurodeputati italiani.

La senatrice FISSORE (*PD*) solleva il tema dell'impatto della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein) su alcuni settori di servizi in Italia, chiedendo un approfondimento su possibili azioni da intraprendere nei prossimi mesi.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) sollecita l'avvio dell'interlocuzione politica con il nuovo Sottosegretario di Stato con delega per gli affari europei.

Il PRESIDENTE assicura una pronta considerazione dei temi sollevati.

PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOTTOCOMMISSIONE PER I RAPPORTI CON LE REGIONI IN TEMA DI POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

Il PRESIDENTE prospetta l'opportunità di costituire una Sottocommissione, incaricata di esaminare, in funzione istruttoria, le questioni inerenti alle politiche dell'Unione europea in rapporto alle competenze delle Regioni e delle Province autonome.

Come è noto, da tempo pervengono alle Camere, sia dalle Assemblee sia dalle Giunte regionali, pareri o raccomandazioni sui vari atti comunitari «in fase ascendente».

La sottocommissione, dunque, potrebbe esercitare un importante ruolo di analisi e d'impulso per tutte le questioni che investono le competenze regionali in rapporto alla formazione del diritto europeo, sottoposte all'attenzione degli organi parlamentari.

La senatrice GINETTI (*PD*) condivide la proposta di costituire una nuova Sottocommissione che potrà rafforzare ulteriormente il raccordo del Senato con le Regioni, sempre più coinvolte negli obiettivi specifici dell'Unione europea, come ad esempio la «strategia Europa 2020».

Il PRESIDENTE, quindi, propone di costituire la Sottocommissione invitando i Gruppi parlamentari a designare ciascuno un proprio rappresentante. Designa sin d'ora quale Presidente il senatore Floris.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

IN SEDE CONSULTIVA

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione» (COM (2014) 38 definitivo) (n. 23)

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

La relatrice GINETTI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, mette in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni.

La Commissione approva.

Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio che modifica le direttive 89/608/CEE, 90/425/CEE e 91/496/CEE relativamente ai riferimenti alla normativa zootecnica (n. COM (2014) 4 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali e alle importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale (n. COM (2014) 5 definitivo)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice DONNO (*M5S*) , illustra la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/608/CEE,

90/425/CEE e 91/496/CEE relativamente ai riferimenti alla normativa zootecnica (COM (2014) 4) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali e alle importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale (COM (2014) 5).

La proposta di direttiva, in attesa dell'abrogazione delle direttive in titolo da parte del regolamento relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale e sui prodotti fitosanitari (in corso di esame), intende cancellare, ai fini della chiarezza e della certezza del diritto, ogni riferimento alla zootecnia nelle direttive stesse.

La proposta di regolamento intende riunire in un quadro giuridico unico i principi che regolano il riconoscimento e la definizione di un elenco delle organizzazioni di allevamento, delle associazioni di allevatori e delle imprese private, l'approvazione dei loro programmi di selezione, l'iscrizione degli animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina nei rispettivi libri genealogici e la loro classificazione in funzione dei loro meriti genetici, l'iscrizione dei suini ibridi riproduttori nei registri, la prova di performance e la valutazione genetica, nonché il contenuto dei certificati zootecnici degli animali riproduttori, del loro sperma e dei loro ovuli e embrioni. La proposta include altresì norme relative alle importazioni dai paesi terzi di animali riproduttori e del loro sperma, dei loro ovuli e embrioni, norme relative alla designazione dei centri di riferimento per la riproduzione di animali e norme relative ai controlli ufficiali e zootecnici e alla composizione delle controversie nei casi in cui i controlli zootecnici accertino il mancato rispetto dei requisiti in materia zootecnica.

Gli atti sono esaminati nell'ambito del potere attribuito ai parlamenti nazionali di verificare il rispetto del principio di sussidiarietà delle proposte legislative dell'Unione. Il termine di otto settimane previsto dai trattati scade il 9 aprile 2014, mentre il termine assegnato per questa Commissione – che dovrà rendere osservazioni e proposte alla Commissione agricoltura – è fissato al 20 marzo.

In tale verifica, come da prassi estensiva, il Senato esamina la base giuridica, il principio di sussidiarietà in senso stretto e il principio di proporzionalità.

Per quanto riguarda la base giuridica, prosegue la relatrice, essa è individuata negli articoli 42 e 43, paragrafo 2 del TFUE, in base ai quali il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli «e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca», nonché la misura entro la quale si possono applicare ai mercati stessi le disposizioni del capo del TFUE relativo alle regole di concorrenza.

Per quanto riguarda i principi di sussidiarietà e proporzionalità, la proposta di direttiva si limita, nelle more dell'approvazione del regola-

mento sui controlli ufficiali, a eliminare qualunque riferimento alla zootecnia dalle tre direttive in via di abrogazione.

La proposta di regolamento non contiene una valutazione di sussidiarietà all'interno della relazione. Le motivazioni sono rintracciabili al considerando n. 15 del testo, che recita testualmente: *«Dato che l'obiettivo del presente regolamento, ossia assicurare un approccio armonizzato in materia di scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e di importazioni degli stessi nell'Unione, nonché in materia di controlli ufficiali da effettuare sui programmi di selezione realizzati dalle società di allevamento e dai suinicoltori, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a livello nazionale e può quindi, a motivo dei suoi effetti, della sua complessità e del suo carattere transfrontaliero e internazionale, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, questa può intervenire in base al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Poiché il suo ambito di applicazione si limita a quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi, il presente regolamento è conforme anche al principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5, paragrafo 4, dello stesso trattato.»*

Nel merito, la relatrice ricorda che la legislazione zootecnica dell'Unione intende favorire il libero scambio degli animali riproduttori e del loro materiale genetico, assicurando al contempo la sostenibilità dei programmi di riproduzione e la preservazione delle risorse genetiche.

Allo stato attuale, tale legislazione è composta da quattro direttive di base (verticali) che definiscono i principi fondamentali per quanto riguarda gli animali riproduttori delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nonché da una direttiva relativa alle altre specie, da cui discendono misure dettagliate in tema: di approvazione o riconoscimento delle organizzazioni di allevamento, delle associazioni di allevatori e delle imprese private; di registrazione e classificazione degli animali nei rispettivi libri genealogici o registri; di prove di performance e di valutazione genetica; di definizione del contenuto e della forma dei certificati zootecnici.

I principi fondamentali e le norme principali della legislazione zootecnica dell'Unione si sono dimostrati adeguati e sufficientemente commisurati agli sviluppi tecnici nel campo della riproduzione animale. Tuttavia, è apparso opportuno semplificare e redigere con maggiore precisione e coerenza disposizioni pressoché identiche, sostituendo a una legislazione strutturata verticalmente e per singole specie un regolamento unico, al fine di evitare ostacoli agli scambi commerciali derivanti dal recepimento delle disposizioni stesse negli ordinamenti giuridici nazionali.

La relatrice rammenta, a questo proposito, che, dalle numerose riunioni tenute dalla Commissione con gli Stati membri per esaminare questioni relative alla zootecnia, sono emerse talune problematiche ricorrenti, relative soprattutto: alle attività transfrontaliere delle società di allevamento riconosciute, oggetto di controversie che discenderebbero da un diverso recepimento delle direttive di base nei vari Stati; alle questioni sollevate da diversi allevatori, dalle società di allevamento e dalle autorità

competenti, derivanti dalle diversità di interpretazione delle disposizioni esistenti da parte delle autorità competenti degli Stati membri.

L'aver regolato la materia attraverso delle direttive ha determinato, di fatto, un'evidente disomogeneità nelle normative interne agli Stati membri con diverse disposizioni e interpretazioni rendendo più complesse le attività transfrontaliere degli allevatori che in realtà ci si proponeva di implementare e incentivare.

In considerazione di tali problematiche, la Commissione ha ritenuto opportuno ricorrere allo strumento del regolamento, applicabile in via immediata e inequivoca, mantenendo al contempo invariati i principi e le norme fondamentali della legislazione vigente.

La proposta di regolamento si articola in 74 articoli suddivisi in dodici capi, seguiti da cinque allegati tecnici. I capi da I a VIII integrano e combinano le disposizioni delle direttive 2009/157/CE (bovini), 88/661/CEE (suini riproduttori di razza pura e ibridi), 89/361/CEE (ovini e caprini), 90/427/CEE (equidi), 91/174/CEE (tutte le altre specie) e 94/28/CE (importazioni). Segnala, in proposito, come ogni Stato membro è tenuto a designare un'autorità competente che dovrà procedere al riconoscimento delle società di allevamento o suinicoltori che ne facciano richiesta e rispettino le disposizioni di cui alla proposta di regolamento. Sulla base dei riconoscimenti ogni stato membro aggiorna periodicamente un elenco delle società e dei suinicoltori riconosciuti. Tramite l'autorità competente, approvano il programma di selezione presentato dalle società di allevamento o dal suinicoltori che tengono un libro genealogico delle razze pure sottoposte ai programmi di riproduzione ed eseguono regolarmente i test di valutazione e performance genetica, strumenti centrali per garantire la libera circolazione transfrontaliera degli animali riproduttori e del loro materiale germinale.

Più in particolare, il capo III contiene disposizioni relative al rapporto tra allevatori e società di allevamento e alla composizione delle controversie, e integra al suo interno le procedure ora previste dalla decisione 92/354/CEE della Commissione. Il capo IV comprende disposizioni relative all'ammissione degli animali riproduttori alla riproduzione e all'inseminazione artificiale, attualmente previste nelle direttive 87/328/CEE (bovini), 90/118/CEE (suini di razza pura), e 90/119/CEE (suini ibridi riproduttori), nonché nella decisione 90/257/CEE della Commissione (ovini e caprini). Il capo V, infine, relativo alla performance, integra le disposizioni della decisione 96/463/CE, che designa l'organismo di riferimento per i metodi di prova concernenti gli animali riproduttori di razza pura della specie bovina.

I capi IX e X stabiliscono la base giuridica per l'esecuzione dei controlli ufficiali in campo zootecnico e la cooperazione tra le autorità competenti, integrando le relative disposizioni alla luce della nuova legislazione sulla salute animale e in particolare della già citata proposta di regolamento relativa ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali (COM (2013) 265).

I controlli dovranno accertare eventuali «non conformità» sugli animali riproduttori e loro materiale germinale, le attività realizzate e l'ubicazione delle aziende di allevamento. Scopo dei controlli sarà quello di individuare eventuali violazioni intenzionali delle norme zootecniche e genealogiche stabilite dal presente regolamento e sono effettuati, per quanto possibile, in modo tale da ridurre al minimo gli oneri per l'allevatore, la società di allevamento o il suinicoltore. Al momento dei controlli gli allevatori e i suinicoltori sono tenuti a consentire l'accesso ai propri locali, uffici e attrezzature; ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni; agli animali riproduttori e al loro materiale germinale; ai propri documenti e a tutte le altre informazioni pertinenti.

Proprio a motivo di tali iniziative legislative, le direttive del Consiglio che disciplinano il controllo degli animali e del loro materiale germinale destinati agli scambi commerciali nell'Unione (90/425/CEE) o l'importazione dai paesi terzi (91/496/CEE), nonché la cooperazione con le autorità competenti (89/608/CEE) non saranno più applicabili alla zootecnia. Di qui la necessità di presentare, contestualmente alla proposta di regolamento, anche la proposta di direttiva in esame, il cui scopo esclusivo, come già ricordato, è quello di cancellare dalle succitate direttive ogni riferimento alla normativa zootecnica.

Il capo XI rispecchia l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che impone di allineare le disposizioni d'attuazione contenute negli atti di base della legislazione zootecnica con gli articoli 290 e 291 del TFUE (poteri delegati e competenze di esecuzione in capo alla Commissione europea).

La relatrice, quindi, segnala che la proposta di regolamento fa un elevato uso di attribuzione di atti delegati alla Commissione Europea per gran parte dell'attuazione del presente regolamento: più volte il Senato della Repubblica e proprio la Commissione XIV hanno stigmatizzato l'utilizzo diffuso degli atti delegati che ricomprendono spesso ampi settori della normativa europea. Tali atti, infatti, non essendo atti legislativi sono sottratti al controllo di sussidiarietà dei Parlamenti Nazionali.

A tal fine ricorda la risoluzione del 23 novembre 2010 (Doc. XVIII, n. 66 della XVI Legislatura) della 14^a Commissione, in cui si sostiene che il conferimento di una delega senza scadenza temporale o non adeguatamente circostanziata configura un vizio di legittimità dell'atto che costituisce un vulnus alle prerogative dei Parlamenti nazionali a cui spetta il controllo del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Anche nella XVII Legislatura, secondo la relatrice, occorre ritenere che una delega che trasferisca a tempo indeterminato alla Commissione il potere di emanare atti delegati in determinati settori di competenza concorrente, seppur in aspetti non essenziali, priva i Parlamenti nazionali di parte delle loro prerogative, non potendo più svolgere alcuna verifica sull'operato della Commissione e alcuna valutazione sull'opportunità di modificare o di rinnovare la delega stessa.

Il Parlamento europeo da parte sua, in una risoluzione del 5 maggio 2010 sul potere di delega legislativa, mettendo in luce la delicatezza dell'operazione di delega, ha sottolineato come «gli obiettivi, il contenuto, la

portata e la durata di una delega a norma dell'art. 290 TFUE debbano essere espressamente e meticolosamente delimitati in ciascun atto di base», e come «una delega di durata limitata potrebbe prevedere la possibilità di rinnovo periodico su richiesta esplicita della Commissione». Un'eventualità, questa, che permetterebbe ai parlamenti nazionali di riappropriarsi delle proprie prerogative e proprie funzioni di partecipazione al procedimento normativo di concerto con il legislatore europeo.

Va rinnovato, quindi, l'invito al legislatore europeo a evitare abusi nel ricorso alle deleghe a tempo indeterminato per evitare il rischio di un disequilibrio tra gli strumenti di controllo del Parlamento europeo e quelli dei parlamenti nazionali.

Il PRESIDENTE condivide l'impostazione della relatrice, ritenendo importante esercitare appieno il ruolo di verifica dei principi di sussidiarietà e proporzionalità degli atti europei e ritenendo utile in tale esercizio una valutazione dei pareri già espressi dagli altri Parlamenti nazionali.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) esprime perplessità sull'utilizzo eccessivamente ampio dello strumento del regolamento europeo al posto della direttiva. Il primo strumento, come è noto, preclude l'esercizio della potestà legislativa agli Stati membri, e, quindi, dei Parlamenti nazionali.

Dopo un breve intervento del senatore ORELLANA (*Misto*), che chiede lumi sui diversi tipi di animali coinvolti dai provvedimenti in titolo, la relatrice DONNO (*M5S*) preannuncia, per una delle prossime sedute, uno schema di osservazioni favorevoli.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUGLI ATTI COMUNITARI CONGIUNTI NN. COM
(2013) 161 definitivo E COM (2013) 162 definitivo SOTTO-
POSTI AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIA-
RIETÀ (*Doc. XVIII-bis, n. 7*)**

La 14^a Commissione permanente, esaminati gli atti in titolo,

considerato che essi vanno a costituire – unitamente alla revisione del regolamento (CE) n. 2869/95 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel Mercato interno, che sarà attuata tramite un atto di esecuzione – un pacchetto di misure volto ad aggiornare l'attuale normativa europea in materia di marchi d'impresa, rendendo i sistemi di registrazione dei marchi nell'Unione europea più efficienti e più accessibili per le imprese e garantendo la coesistenza e la complementarietà tra il sistema di tutela del marchio esistente a livello dell'Unione europea e i sistemi presenti nei diversi Stati membri;

tenuto conto che le misure introdotte provvedono più nel dettaglio a semplificare e armonizzare la procedura di registrazione, a modernizzare le disposizioni vigenti e accrescere la certezza del diritto, a potenziare i mezzi di lotta contro la contraffazione dei prodotti in transito attraverso il territorio dell'Unione europea e a facilitare la cooperazione tra gli uffici dei marchi degli Stati membri e l'Ufficio per l'armonizzazione nel Mercato interno;

considerato infine che, per quanto concerne in particolare la rifu-
sione operata dalla proposta di direttiva, essa appare giustificata dalle no-
tevoli divergenze ancora esistenti tra le norme e le procedure dei diversi
Stati membri, e tra queste ultime e le norme e le procedure applicate dal-
l'Ufficio per l'armonizzazione nel Mercato interno,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i se-
guenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata:

– per la proposta di regolamento, nell'articolo 118, paragrafo 1, del
TFUE, il quale statuisce che nell'ambito dell'instaurazione o del funziona-
mento del Mercato interno il Parlamento europeo e il Consiglio stabili-
scono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire
una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione,
e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di con-
trollo realizzati a livello di Unione;

– per la proposta di direttiva, nell'articolo 114, paragrafo 1, del TFUE, il quale conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del Mercato interno;

le proposte appaiono conformi al principio di sussidiarietà in quanto il marchio comunitario è un titolo di proprietà intellettuale creato da un regolamento dell'Unione europea, e qualunque modifica allo stesso, volta a migliorare e semplificare il sistema vigente, può pertanto essere apportata solo dal legislatore europeo;

le proposte appaiono altresì conformi al principio di proporzionalità in quanto si limitano a introdurre le modifiche necessarie per garantire il massimo livello di semplificazione e armonizzazione del sistema dei marchi.

Nel merito, si salutano con particolare favore le misure volte a semplificare le procedure di domanda e di registrazione del marchio europeo, e quelle volte ad accrescere la certezza del diritto, rafforzare la protezione dei marchi e lottare più efficacemente contro la contraffazione, che consentono tra l'altro al titolare del marchio europeo di impedire a terzi di introdurre nel territorio doganale dell'Unione prodotti non immessi in libera pratica, quando detti prodotti provengano da Paesi terzi e rechino senza autorizzazione un marchio sostanzialmente identico al marchio europeo registrato in relazione a detti prodotti.

Infine, pur condividendo la necessità, vista la complessità della materia e degli adempimenti anche tecnici a essa connessi, di conferire alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati, si rileva come gli stessi siano previsti per un numero decisamente elevato di disposizioni, e auspica che, in sede negoziale, si proceda a un esame dettagliato delle deleghe, onde accertarsi che esse intervengano a integrare o modificare solo elementi non essenziali degli atti legislativi.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 509 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 8)**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che esso intende porre in essere, nell'anno 2015, una serie di iniziative volte a informare i cittadini europei circa la cooperazione allo sviluppo dell'UE, sottolineando ciò che l'Unione europea è già in grado di realizzare in qualità di maggiore donatore a livello mondiale di aiuti pubblici allo sviluppo (APS) e ciò che potrebbe fare in più grazie agli sforzi congiunti e coordinati degli Stati membri e delle sue Istituzioni;

considerato che il 2015 rappresenterà un anno cruciale per la politica di sviluppo, segnando la scadenza entro la quale dovrebbero essere concretamente realizzati gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) definiti in comune, mentre al contempo dovrebbero essere prese le principali decisioni sul nuovo quadro programmatico che li sostituirà;

tenuto conto dell'impatto derivante dalla crisi economica, che ha sensibilmente accentuato le difficoltà degli Stati membri nel perseguire l'obiettivo comune di destinare almeno lo 0,7 per cento del proprio prodotto nazionale lordo (PNL) agli aiuti allo sviluppo, e che solo un'azione coordinata che sensibilizzi l'opinione pubblica sull'interdipendenza dell'economia mondiale e sul conseguente indotto positivo generato da un modello globale di sviluppo potrà consentire ai governi un rilancio delle rispettive politiche di cooperazione che incontri la piena approvazione dei cittadini,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 209 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale l'Unione adotta le misure necessarie per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, e nell'articolo 210 del TFUE, in base al quale, onde garantire la complementarietà e l'efficacia delle azioni, l'Unione e gli Stati membri sono chiamati a coordinare le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e a concertarsi sui rispettivi programmi di aiuto;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'azione a livello dell'Unione si limita a integrare e completare le iniziative nazionali tese ad aumentare la consapevolezza dei cittadini sulle que-

stioni relative allo sviluppo, come sottolineato, tra l'altro, nella dichiarazione politica «Insieme per comunicare l'Europa», firmata il 22 ottobre 2008 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione;

la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto si limita a ciò che è necessario per il conseguimento dei propri obiettivi.

Nel merito, si esprime l'auspicio che il Governo, nell'esercizio del proprio semestre di Presidenza dell'Unione, previsto per la seconda metà del 2014, si faccia pienamente carico della fase preparatoria dell'Anno europeo dello sviluppo, attivando le sinergie all'uopo necessarie e coinvolgendo gli attori nazionali delle politiche di sviluppo, prime fra tutti le organizzazioni non governative (ONG).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 23

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la corruzione danneggia l'economia e ostacola lo sviluppo, mina la democrazia e lede la giustizia sociale e lo Stato di diritto;

considerato che la corruzione colpisce tutti gli Stati membri dell'UE e si ripercuote sulla buona *governance*, sulla sana gestione del denaro pubblico e sul funzionamento e la competitività dei mercati;

valutato che dai sondaggi di Eurobarometro emerge che i Paesi in cui gli intervistati sono più propensi a considerare la corruzione un fenomeno diffuso sono la Grecia (99%), l'Italia (97%), la Lituania, la Spagna e la Repubblica ceca (95%);

considerate le difficoltà nello stimare i costi effettivi della corruzione che, secondo la relazione in titolo, ammontano a circa 120 miliardi di euro all'anno in Europa, mentre i costi per l'Italia – secondo stime della Corte dei Conti – sarebbero pari a circa il 4 per cento del PIL;

rilevato come occorra favorire un controllo diffuso sulle attività delle pubbliche amministrazioni al fine di garantire la piena attuazione del principio di imparzialità e della efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

preso atto che, nel quadro del Semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche del 2013, il Consiglio ha raccomandato al nostro Paese di rafforzare il contesto giuridico di contrasto alla corruzione, «fonte di grave preoccupazione che inibisce notevolmente le potenzialità di ripresa economica»;

valutato il Rapporto sul primo anno di attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (*Doc. XXVII*, n. 8);

preso atto delle osservazioni del Presidente della Corte dei Conti per il rafforzamento della cultura della integrità della pubblica amministrazione e della prevenzione della corruzione,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si riconosce la validità e l'utilità della Relazione annuale dell'Unione europea sulla lotta alla corruzione, elaborata dalla Commissione europea, quale strumento per realizzare le direttive del Programma di Stoccolma per «un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini»,

al fine di sviluppare criteri e indicatori comuni per misurare e valutare le azioni anticorruzione adottate da ciascun Paese membro dell'Unione;

si rileva che la legge 6 novembre 2012, n. 190, istituisce un'Autorità nazionale anticorruzione responsabile della strategia globale e obbliga ciascun livello amministrativo ad adottare un Piano d'azione di lotta al fenomeno anche con la nomina del Responsabile interno che dovrà valutare il rischio e monitorare l'azione amministrativa, e che la stessa legge, in linea con le osservazioni della stessa Relazione della Commissione europea, prevede l'obbligo della pubblicazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi pubblici, introduce l'istituzione di codici di comportamento e prevede nuove fattispecie di reato per la repressione del fenomeno, istituisce un quadro di salvaguardia dell'integrità dei corpi amministrativi e politico elettivi prevedendo i casi di incompatibilità, di ineleggibilità e decadenza, nonché di conflitto d'interessi tra cariche diverse anche in società partecipate o controllate, obblighi di trasparenza, di diffusione e accessibilità ad informazioni delle pubbliche amministrazioni, di cui si occupa anche il decreto legislativo n. 33 del 2013 di riordino della disciplina riguardante gli stessi obblighi di trasparenza, a cui si aggiunge la legge n. 136 del 2010 sul controllo dei flussi finanziari in materia di contratti pubblici e il decreto-legge «Semplifica Italia», di più recente approvazione, in materia di amministrazione elettronica;

in tale contesto, si ritiene comunque necessario continuare nell'opera di adeguamento delle pubbliche amministrazioni alle norme sulla trasparenza e sull'accesso alle informazioni di cui alla legge anticorruzione 6 novembre 2012, n. 190 e ai relativi decreti attuativi. La pubblicazione sui siti istituzionali delle informazioni, dei dati e dei documenti rilevanti per ogni tipo di attività amministrativa è funzionale alla promozione di forme di controllo sociale, legittima il risultato amministrazione e rafforza la prevenzione della corruzione che «trova terreno fertile in un'amministrazione opaca, poco attenta alla valutazione e al merito e nell'eccesso di norme ed oneri burocratici» (Doc. XXVII, n. 8);

in relazione alla capacità di garantire un'applicazione efficace della nuova legge anticorruzione e al processo di modernizzazione della pubblica si ritiene imprescindibile, inoltre, una formazione mirata del personale delle amministrazioni pubbliche che operi nelle aree esposte ai fenomeni corruttivi;

in riferimento alla normativa sul finanziamento pubblico dei partiti, quale ambito su cui la Commissione europea richiama l'attenzione del legislatore per la lotta alla corruzione, si evidenzia come di recente sia stato definitivamente approvato un provvedimento legislativo che ne prevede l'abolizione graduale, entro tre anni, e la sua sostituzione con contribuzioni volontarie dei cittadini detraibili dalle tasse, con massimali definiti per cittadini ed imprese;

per quanto concerne il prossimo recepimento delle tre nuove direttive in materia di appalti pubblici e concessioni di servizi, approvate dal Parlamento europeo il 15 gennaio 2014, esso potrà fornire un'importante occasione per eliminare alcune delle incongruità evidenziate dalla Com-

missione europea. In tale esercizio, una particolare attenzione dovrà essere rivolta nei confronti del composito settore delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni;

come richiesto inoltre dalle Raccomandazioni rivolte all'Italia nel quadro del Semestre europeo 2013 e come ribadito nell'atto in titolo, ritenuto che occorre rendere più trasparenti gli appalti pubblici, non solo con l'aggiudicazione ma anche nella gestione dei contratti e dei capitolati di appalto, anche ponendo l'obbligo per tutte le strutture amministrative di pubblicare *online* i conti e i bilanci annuali, insieme alla ripartizione dei costi per i contratti pubblici di opere, forniture e servizi, in linea con la normativa anticorruzione;

si ritiene che il metodo di rilevazione adottato dalla Commissione europea basato sui dati dell'Eurobarometro e quindi sulla percezione e sull'esperienza del fenomeno della corruzione per cittadini ed imprese, debba essere considerato di ausilio e sussidiario rispetto ad uno strumento di rilevazione dati ufficiale che si ritiene necessario individuare al fine della rielaborazione statistica, con banche dati certe ed attendibili di valutazione del fenomeno della corruzione, a partire dai dati giudiziari forniti dalle procure e dalla Corte dei Conti, certificati per esempio dall'Istat, così come auspicato peraltro nell'ambito del primo rapporto di attuazione della legge n. 190 del 2012 (*Doc. XXVII*, n. 8);

si valuta positivamente che l'Italia abbia ratificato nel giugno 2013 la Convenzione penale sulla corruzione e la Convenzione civile sulla corruzione del Consiglio d'Europa, e che con l'approvazione dei disegni di legge attualmente all'esame della Commissione giustizia in Senato, in materia di scambio elettorale politico mafioso, e del disegno di legge sulla corruzione e auto-riciclaggio, si andrà definendo un quadro ordinamentale ulteriormente efficace di lotta al fenomeno come auspicato nella stessa Relazione della Commissione europea;

si ritiene che, dalla piena implementazione della legge n. 190 del 2012, che dà rilievo alle politiche di prevenzione nella lotta alla corruzione, potenziando la responsabilità (*accountability*) dei pubblici ufficiali e della classe politica, e redistribuendo il peso della sfida, al livello repressivo, di competenza delle forze dell'ordine e delle procure, si potranno trarre delle indicazioni circa i punti di debolezza su cui intervenire ulteriormente per rendere maggiormente efficace la lotta alla corruzione e garantire, all'azione della pubblica amministrazione, efficacia ed economicità nell'impiego delle risorse pubbliche;

si ritiene, infine, che il quadro giuridico e attuativo complessivo potrà essere ulteriormente rafforzato, seguendo le indicazioni dell'Allegato sull'Italia, della Relazione sulla lotta alla corruzione, con particolare riferimento alla disciplina in materia di decorrenza dei termini di prescrizione, nonché con un sistema dei controlli più efficace che renda maggiormente trasparenti le procedure di aggiudicazione e attuazione degli appalti.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 12 marzo 2014

Plenaria
38ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Francesca Zuccari e Daniela Pompei della Comunità di Sant'Egidio.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Francesca Zuccari e Daniela Pompei della Comunità di Sant'Egidio, sul III Rapporto sulla povertà a Roma e nel Lazio

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 5 marzo scorso.

Il presidente MANCONI inquadra l'audizione dedicata al III Rapporto sulla povertà a Roma e nel Lazio nell'ambito della recente attività della Commissione, sottolineando l'interesse rivolto nei mesi scorsi al tema della condizione delle persone senza fissa dimora e a quella delle comunità rom e ricorda l'opera fondamentale della Comunità di Sant'Egidio sul campo nei confronti delle persone più vulnerabili.

Francesca ZUCCARI delinea brevemente i temi affrontati nel rapporto sottolineando come, pur non tralasciando di analizzare il disagio crescente e il consolidarsi di nuove forme di povertà, ormai trasversali a tutta la popolazione, la Comunità di Sant'Egidio prova a immaginare possibili vie d'uscita, anche in presenza di risorse limitate. Le famiglie che si trovano nel Lazio, di fronte alla lunga crisi economica e occupazionale che ha colpito l'intero Paese, per anni è riuscita a contenere l'espansione di situazioni critiche. Ora però cominciano a vedersi segnali di sofferenza. Alcune situazioni si sono molto aggravate, a partire da quella degli anziani. L'invecchiamento della popolazione laziale sembra inarrestabile: gli ultra sessantenni hanno ormai superato il milione e mezzo (1.546.058). Nei prossimi 40 anni arriveranno ad essere circa un terzo dell'intera popolazione del Lazio. Molti di loro vivono in una condizione di isolamento sociale e sono moltissimi gli anziani, soprattutto donne, che vivono da soli, circa 12 milioni in tutta Italia. Di questi, 647.000 in povertà assoluta. La Comunità di Sant'Egidio invita però a guardare agli anziani come risorsa per il paese. Negli ultimi anni il numero degli anziani occupati mostra un costante aumento (8 per cento nel periodo 2004-2010), con una forza lavoro, nel Lazio, che raggiunge il 44,95 per cento. Gli anziani, in un periodo di grave crisi, hanno rappresentato un formidabile sostegno al «sistema paese»: le risorse degli anziani sostengono le famiglie e soprattutto i giovani. Federanziani ha calcolato che nel 2013 il sostegno a figli e nipoti, il servizio di *baby-sitting* gratuito, un accresciuto turismo della terza età, ha avuto un peso economico notevole, quantificabile in 36,7 miliardi di euro. Sempre più anziani garantiscono la continuità dei servizi di volontariato nelle nove mense della Capitale e la loro presenza, nei quartieri o nei piccoli centri della provincia, rappresenta anche un argine all'abbandono e al degrado. Un altro aspetto trattato nel rapporto riguarda il disagio abitativo che rappresenta un fattore che incide moltissimo sulla povertà. Roma evidenzia le contraddizioni di un sistema abitativo disordinato. L'elevato costo delle case in vendita ha spinto molti romani verso il mercato degli affitti, privo però di criteri regolativi. La conseguenza è stata l'aumento del costo degli affitti, la questione drammatica degli sfratti – soprattutto quelli per morosità – l'esodo verso i centri delle seconde e terze periferie urbane per trovare casa a prezzi più vantaggiosi. Il Lazio al 31 dicembre 2013 risulta essere la regione più cara d'Italia, con un prezzo medio di affitto al mese pari a 1276 euro, circa il 9,7 per cento in più rispetto giugno, ma meno del 4 per cento rispetto a dicembre. A Roma nel 2013 vi sono state circa 7.800 sentenze di sfratto (1.200 sfratti eseguiti al 31 settembre 2013). Poco più dell'80 per cento degli sfratti

sono per morosità incolpevole. Quanto alle persone senza fissa dimora, nel 2012 si è svolto il primo censimento basato sul numero di persone che si rivolgono ai servizi di sostegno per questo tipo di difficoltà. Risultano in Italia 47.000 persone senza fissa dimora, lo 0,2 per cento della popolazione, e di questi, l'86,9 per cento sono uomini. La maggior parte ha meno di 45 anni. Il 59 per cento sono stranieri. Il 71 per cento si trova a Milano e a Roma. La stima attendibile per Roma è di 7.800 persone. Di questi, 3.300 hanno ospitalità in centri di accoglienza temporanea, 2.000 circa vivono per strada e altri 2.000 in luoghi di fortuna. Si tratta di persone che sono alla fine di un percorso di esclusione, padri separati o persone che hanno perso il lavoro. L'unico modo per affrontare il problema è partire dall'acquisizione della residenza anagrafica, come già previsto dalla normativa. Esiste infatti la possibilità di fissare la residenza presso il Comune o presso associazioni che operano nel sociale. Solo attraverso questo primo passaggio è possibile dare avvio a un percorso di inclusione sociale.

Daniela POMPEI affronta le condizioni delle comunità rom a Roma e nel Lazio. Il progetto nazionale per l'inclusione dei bambini e delle famiglie rom, sinti e caminanti può finalmente favorirne l'integrazione scolastica e l'inclusione sociale, sostenendo il necessario confronto, la diffusione di esperienze significative di lavoro e valorizzando le stesse esperienze locali. A Roma e nel Lazio la presenza di Rom è stabile: 8.000/8.500 unità (circa 10.000/11.000 quelli presenti nel Lazio). Non va dimenticato come per un quinto essi sono italiani a tutti gli effetti. Alcuni gruppi si sono stabiliti progressivamente anche nei comuni della provincia più vicini alla Capitale. In maniera non del tutto programmata la provincia si è fatta carico dell'accoglienza delle famiglie allontanate dalla periferia romana. D'altronde, a Roma i rom sono stati per anni oggetto di politiche di natura emergenziale, nonostante presenze numericamente costanti e per due terzi socialmente radicate che, alla fine, non hanno soddisfatto pienamente neanche coloro che le avevano elaborate. La domanda di integrazione – posta con urgenza dall'Europa sia all'Italia sia agli altri paesi dell'Unione – sono state in sostanza eluse favorendo quelle sulla dislocazione dei campi nella Capitale, soprattutto concentrandoli in periferia fuori dal GRA. I rom desiderano sempre più integrarsi: lo si vede nella risposta sostanzialmente positiva che le famiglie danno alla prospettiva di dover intraprendere itinerari lunghi in materia di regolarizzazione amministrativa, accesso alla casa popolare o prevenzione sanitaria. I rom nella città e nella regione sono meno «nomadi» di ieri. Frutti buoni sul fronte dell'integrazione potranno essere raccolti se alle semplificazioni dei pregiudizi subentrerà l'incontro tra persone, famiglie e istituzioni alle prese con i problemi di tutti: la scuola, l'ospedale, la spesa, la ricerca del lavoro o della casa. Il Rapporto riporta alcuni interessanti esempi sperimentati con le popolazioni rom e sinti attraverso l'inserimento di famiglie nei piani comunali di edilizia residenziale pubblica, e l'inserimento scolastico. Va ricordato, tuttavia, che è aumentato negli ultimi anni il numero di iscri-

zioni a scuola, ma la frequenza è spesso irregolare per la difficoltà oggettiva per molti studenti di raggiungere gli edifici scolastici. Altro aspetto su cui è urgente intervenire è il riconoscimento dell'apolidia, soprattutto per le persone provenienti dalla ex-Jugoslavia. La procedura è molto complessa e i dati difficili da reperire tanto che in media ci vogliono anche cinque anni per ottenere tale riconoscimento.

Il presidente MANCONI chiede chiarimenti in merito alla difficoltà di censire le persone senza fissa dimora e le comunità rom.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*) sottolinea come siano le famiglie i veri ammortizzatori sociali in questo momento, ma c'è il rischio che la crisi colpisca questo equilibrio fragilissimo e si chiede se le misure annunciate dal nuovo governo vadano nella direzione giusta.

La senatrice VALENTINI (*PD*) sottolinea come si sia smarrito il senso della comunità, dando vita a situazioni di isolamento e solitudini profonde.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) chiede quali siano i percorsi di recupero attuabili per i minori con disagi psichici.

La senatrice FATTORINI (*PD*) esprime profondo apprezzamento per quanto la Comunità di Sant'Egidio fa ogni giorno per coloro che vivono in condizioni di difficoltà.

Francesca ZUCCARI riferisce che il Comune di Roma ha messo a disposizione un indirizzo, via Modesta Valenti, cui fissare la residenza anagrafica per le persone senza fissa dimora, precisando che la maggior parte di loro si rivolge tuttavia alle associazioni presenti sul territorio cui è stata concessa la possibilità di offrire residenza anagrafica. Quanto alle politiche sociali, servono scelte che abbiano un impatto profondo e interventi mirati per sostenere le famiglie. Manca in Italia una politica abitativa vera e la situazione sta per diventare assai drammatica.

Daniela POMPEI sottolinea che la risposta all'isolamento è nella ricostruzione del tessuto sociale e in questo senso gli anziani rappresentano una risorsa. La dissoluzione delle famiglie, di cui ha parlato il professor De Rita nel corso di un recente incontro, ha creato un bisogno forte di comunità.

Il presidente MANCONI ringrazia i senatori presenti per la partecipazione al dibattito e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 12 marzo 2014

Plenaria

Presidenza del vice Presidente
Raffaele RANUCCI

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi

C. 2012 Governo

(Parere alla VI Commissione della Camera)

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 marzo 2014.

Raffaele RANUCCI, *presidente*, avverte che presso la Commissione di merito (Commissione finanze della Camera) è in corso l'esame degli emendamenti e che è stato approvato un emendamento del relatore interamente soppressivo dell'articolo 1 del decreto-legge.

La senatrice Pamela Giacomina ORRÙ (*PD*), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta la senatrice Serra ha chiesto per quale ragione il decreto-legge in esame preveda la sospensione delle scadenze dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi a favore dei comuni del modenese colpiti dalle alluvioni del 17 gennaio 2014 e non anche a favore dei comuni sardi colpiti da alluvioni di pari gravità nel novembre 2013. Nel prendere atto che la senatrice Serra ha comunicato di non poter prendere parte alla seduta, ritiene in ogni caso doveroso, da parte sua, fornire chiarimenti sulla questione anzidetta.

Fa quindi presente che per far fronte alla situazione di emergenza determinatasi in Sardegna a seguito delle alluvioni del novembre 2013 il Governo è intervenuto innanzitutto con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 20 novembre 2013, n. 122, che ha disposto i primi interventi urgenti di protezione. Subito dopo il Governo ha sospeso i termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti residenti nei territori sardi colpiti dagli eventi meteorologici in questione: a ciò ha provveduto il decreto del ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, adottato con i poteri conferiti al ministro dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000. Il decreto in questione ha previsto che a favore delle persone fisiche, compresi i sostituti d'imposta, che, alla data del 18 novembre 2013, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni interessati dalle alluvioni (ed elencati nel provvedimento) erano sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre ed il 20 dicembre 2013.

Con il successivo decreto del ministro dell'economia e della finanze 20 dicembre 2013, superata la fase di prima emergenza, è stata disciplinata la ripresa degli obblighi tributari sospesi in Sardegna. Il decreto del 20 dicembre ha previsto infatti che gli adempimenti e i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione dovessero essere effettuati entro il 27 dicembre 2013.

Pochi giorni dopo però il Governo ha concesso un'ulteriore dilazione. Infatti il 30 dicembre 2013 è entrato in vigore il decreto-legge n. 151, che recava disposizioni urgenti in materia di finanza locale e che all'articolo 7 ha previsto che i pagamenti dei tributi e gli altri adempimenti sospesi nei territori della Sardegna dovessero essere effettuati non più entro il 27 dicembre 2013, ma tra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il decreto-legge n. 151 aveva altresì previsto che – fermo restando l'obbligo di versamento – per il pagamento dei tributi precedentemente sospesi i soggetti danneggiati dalle alluvioni e già beneficiari della sospensione dei termini di pagamento potessero chiedere un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato della durata massima di due anni.

Come noto, il decreto-legge n. 151 del 2013 – come già il precedente decreto-legge n. 126 del 2013 – non è stato convertito: si tratta dei due decreti noti come «salva Roma». Peraltro, poiché il decreto-legge era in vigore, i termini sono rimasti in ogni caso sospesi nei comuni sardi fino al 17 febbraio 2014. Tuttavia la successiva mancata conversione del decreto ha fatto sì che non diventasse legge la disposizione relativa alla garanzia dello Stato per i finanziamenti chiesti dai soggetti danneggiati dalle alluvioni in Sardegna.

Il Governo in carica ha ripreso le misure contenute nel decreto-legge n. 151 con due distinti provvedimenti: in parte con un nuovo decreto-legge – il n. 16 del 2014, che è all'esame delle Commissioni riunite V e VI della Camera (C. 2162) e che è assegnato per il parere anche alla

Commissione parlamentare per le questioni regionali – ed in parte con un disegno di legge ordinario, che non è stato ancora depositato in Parlamento. In particolare, come risulta dal comunicato emesso dalla Presidenza del Consiglio all’esito della riunione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2014, la norma per la Sardegna è stata inclusa nel disegno di legge. Il disegno di legge – come già il decreto n. 151 – prevede che, fermo restando l’obbligo di versamento nei termini previsti per il pagamento dei tributi i contribuenti che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori interessati un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato della durata massima di due anni. Il monte complessivo del finanziamento è di 90 milioni di euro secondo contratti definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l’Associazione Bancaria Italiana.

Tornando quindi al decreto-legge in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle ore 8,50.

ALLEGATO

DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi (C. 2012 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge del Governo C. 2012, di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi, in corso di discussione presso la VI Commissione della Camera,

rilevato che:

i commi 1-5 dell'articolo 3 recano disposizioni volte al ripristino della normalità in territori dell'Emilia Romagna colpiti dagli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014 e dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, prevedendo la sospensione di termini di versamenti e adempimenti tributari e contributivi a favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei territori in questione (commi 1-4) e disponendo in merito alla gestione dei rifiuti prodotti dall'evento alluvionale (comma 5);

il comma 6 dell'articolo 3 stabilisce che il Commissario delegato nominato per il ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per l'alluvione del novembre 2013 in Sardegna (vale a dire il presidente di ANAS s.p.a.) operi con i poteri, anche derogatori, definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile: come previsto dall'articolo 5 della legge n. 225 del 1995 e dalla delibera del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2014, sulla predetta ordinanza (n. 144 del 6 febbraio 2014) è acquisita l'intesa della regione autonoma Sardegna;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 12 marzo 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'audizione del dott. Giuseppe Peleggi, direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Giuseppe PELEGGI, *direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*, e Teresa ALVARO, *direttore centrale tecnologie per l'innovazione*, completano con distinti interventi la relazione introdotta nella precedente riunione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, i deputati Alessandro PAGANO (*NCD*), Michele PELILLO (*PD*) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Giuseppe PELEGGI, *direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli*, Alessandro ARONICA, *vice direttore vicario*, e Teresa ALVARO, *direttore centrale tecnologie per l’innovazione*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,55.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 12 marzo 2014

Plenaria

32ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 8,40.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all'audizione del Vice Direttore per l'*intelligence* dell'AISE, dottor Alberto MANENTI, il quale svolge una relazione, su cui intervengono, ponendo domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CRIMI (*M5S*), ESPOSITO (*NCD*) e MARTON (*M5S*) e i deputati TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 10,40.

Plenaria

33ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 14,55.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all'audizione del dottor Leonardo BELLODI, *executive vice president Rapporti istituzionali e Affari regolatori* dell'ENI, il quale svolge una relazione, su cui intervengono, ponendo domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CRIMI (*M5S*) e MARTON (*M5S*) e i deputati TOFALO (*M5S*), VILLECCO CALIPARI (*PD*) e VITELLI (*SCpI*).

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 12 marzo 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 8,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa

Audizione del Presidente della Corte dei conti, Raffaele Squitieri

(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce i temi dell'audizione, ringraziando il presidente Squitieri e la folta delegazione della Corte dei conti per la disponibilità dimostrata.

Raffaele SQUITIERI, *presidente della Corte dei conti*, svolge un'ampia relazione sui temi dell'indagine.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il presidente Squitieri per l'approfondita relazione che sta svolgendo, ma è costretto ad invitarlo a sintetizzarne la seconda parte, per consentire ai parlamentari che lo desiderino di intervenire.

Raffaele SQUITIERI, *presidente della Corte dei conti*, conclude la propria relazione.

Dopo talune considerazioni di Bruno TABACCI, *presidente*, intervengono, formulando osservazioni e ponendo domande, la senatrice Erica D'ADDA (PD) e il deputato Mino TARICCO (PD).

Raffaele SQUITIERI, *presidente della Corte dei conti*, risponde alle domande poste.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il presidente Squitieri e tutta la delegazione della Corte dei conti per l'approfondita relazione, che costituirà un elemento molto utile ai fini della predisposizione del documento conclusivo dell'indagine.

La seduta termina alle ore 9,05.

